



Sezione specifica del
Modello Organizzativo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Misure integrative di prevenzione della corruzione
ex art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012
triennio 2026-2028

Rev.	OGGETTO	APPROVAZIONE	DATA
00	Piano di prevenzione della corruzione (ora denominato "Misure integrative di prevenzione della corruzione")	CdA	28.01.2016
01	Primo aggiornamento	CdA	24.02.2017
02	Secondo aggiornamento	CdA	29.01.2018
03	Terzo aggiornamento	CdA	31.01.2019
04	Quarto aggiornamento	CdA	24.01.2020
05	Quinto aggiornamento	CdA	23.03.2021
06	Sesto aggiornamento	CdA	26.01.2022
07	Settimo aggiornamento	CdA	26.01.2023
	Conferma per il 2024 Misure 2023-2025	CdA	24.01.2024
	Conferma per il 2025 Misure 2023-2025	CdA	21.01.2025
08	Ottavo aggiornamento	CdA	28.01.2026



SOMMARIO

1.	CONTESTO SOCIETARIO	4
2.	LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO	7
2.1	<i>Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....</i>	8
3.	GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE – RUOLI E RESPONSABILITA'	10
3.1	<i>L'Autorità Nazionale Anticorruzione.....</i>	10
3.2	<i>Il Dipartimento della Funzione Pubblica.....</i>	10
3.3	<i>Il Consiglio di Amministrazione.....</i>	11
3.4	<i>L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)</i>	12
3.5	<i>Il/La Responsabile dell'attuazione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012.....</i>	12
3.6	<i>I/Le Referenti del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....</i>	15
3.7	<i>I/Le Dirigenti.....</i>	15
3.8	<i>L'Organismo di Vigilanza (OdV) e la funzione di Internal Audit.....</i>	16
3.9	<i>I/Le dipendenti della società.....</i>	17
3.10	<i>I/Le Collaboratori/rici a qualsiasi titolo della società</i>	17
4.	APPROCCIO METODOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI	18
4.1	<i>Sistema di gestione del rischio corruttivo.....</i>	18
4.2	<i>L'analisi del contesto.....</i>	19
4.2.1.	<i>Contesto esterno.....</i>	19
4.2.2.	<i>Contesto interno</i>	24
4.3.	<i>La mappatura dei processi – le aree a rischio.....</i>	35
4.4.	<i>La gestione del rischio.....</i>	38
4.5.	<i>La valutazione del rischio</i>	39
4.5.1	<i>Identificazione degli eventi rischiosi</i>	39
4.5.2.	<i>Analisi del rischio.....</i>	39
4.5.3	<i>Ponderazione del rischio.....</i>	43

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

5.	CATALOGO REATI	44
6.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	45
6.1	<i>INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI</i>	46
6.2	<i>DIVIETO DI "PANTOUFLAGE"</i>	48
6.3	<i>CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE</i>	49
6.4	<i>SISTEMA SANZIONATORIO APPLICABILE AL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</i>	50
6.5	<i>TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONE DI ILLECITO</i>	51
6.6	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	53
7.	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE	58
8.	FLUSSI INFORMATIVI DA/VERSO IL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	59
9.	MONITORAGGIO E RIESAME PERIODICO	62
9.1.	<i>Pianificazione degli interventi triennio 2026-2028</i>	64
10.	RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE	66
11.	DIFFUSIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 NEL CONTESTO AZIENDALE	66
12.	CONCLUSIONI	67
13.	SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE	67
13.1.	<i>Sezione della Trasparenza</i>	67
13.2.	<i>Il sito web della Società</i>	68
13.3.	<i>L'Accesso Civico e l'Accesso Civico generalizzato (art. 5 comma 1 e 2 - art. 5 bis D.Lgs. 33/2013)</i> ..	68
13.4.	<i>Qualità delle pubblicazioni</i>	71
13.5.	<i>Processo di attuazione della Sezione Trasparenza</i>	72
13.6.	<i>Soggetti coinvolti</i>	72
13.7.	<i>Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni</i>	73
13.8.	<i>Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza</i>	73
13.9.	<i>Sistema sanzionatorio</i>	74

ALLEGATI:

1) QUADRO NORMATIVO E DISPOSIZIONI ANAC

2) REATI PRESUPPOSTO

3) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI D.LGS. 33/2013

a) Griglia di rilevazione al 31.12.2026 - b) Griglia di rilevazione al 31.12.2027 - c) Griglia di rilevazione al 31.12.2028

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

1. CONTESTO SOCIETARIO

La Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia – Società per Azioni - FRIULIA S.p.A. (di seguito anche FRIULIA o Società) è una società per azioni che ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione Friuli Venezia Giulia (oggetto sociale art. 4 Statuto).

Al fine di conseguire quanto previsto dallo statuto societario, FRIULIA può: (i) assumere partecipazioni in società di capitali; (ii) prestare assistenza finanziaria e svolgere ogni altra attività finanziaria; (iii) acquisire quote minoritarie in fondi chiusi; (iv) prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese; (v) utilizzare contributi e fondi patrimoniali apportati dalla Regione; (vi) svolgere attività di mandataria per conto della Regione FVG.

Sotto il profilo giuridico FRIULIA, è una società controllata dalla Regione FVG e svolge in via principale un'attività finanziaria di investimento - con capitale e organizzazione propri - per sostenere lo sviluppo economico della regione nell'ambito di una politica di programmazione regionale. È quindi una società di diritto privato che con proprio rischio sostiene lo sviluppo delle società di capitali partecipate, supportandole, temporaneamente, per un loro rafforzamento patrimoniale per la realizzazione dei piani aziendali, dismettendo la propria partecipazione di norma entro 5-6 anni. L'obiettivo di FRIULIA consiste, cioè, nel favorire i processi di rafforzamento e capitalizzazione delle imprese.

Inoltre, ai sensi della Legge Regionale FVG n° 1/2004 FRIULIA ha assunto la veste di Holding acquisendo partecipazioni di maggioranza in alcune società. Allo stato attuale sotto il controllo di Friulia si trova Finest S.p.A.

Ai/Alle dipendenti di FRIULIA si applica un contratto di I° livello che per alcuni aspetti fa riferimento al CCNL ABI tempo per tempo vigente.

FRIULIA si è dotata di un MOG ex D.Lgs. 231/2001 sin dal 2007 e pertanto lo ha integrato secondo quanto previsto dalla Legge 190/2012, adottando misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione.

oooooo

Le non numerose deroghe previste nello statuto di FRIULIA alla disciplina tipica dettata dal codice civile (*inter alia*: art.4 riferimento agli obiettivi generali di programmazione previsti dalla normativa regionale, art.5 e art.6 progetto di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dalla Regione

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

FVG in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime che in base alla LR 1/2004 la Regione è autorizzata a realizzare, *art.7* necessità della presenza maggioritaria – 51% - della Regione nel capitale sociale e modalità di intervento *ex* LR 21/2013, *art.20* presenza alle riunioni consiliari del direttore centrale attività produttive senza diritto di voto, e infine *art.27* la previsione della presentazione del bilancio d’esercizio al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall’approvazione) non paiono sufficienti a toglierle la natura della società per azioni a prevalente (non esclusiva) partecipazione pubblica sì, ma di diritto privato. La situazione di FRIULIA appare ben diversa da quella di altri enti pubblici economici soggetti al controllo della Corte dei Conti in attuazione dell’art. 100 della Costituzione. Nel caso di FRIULIA si ritiene di poter sostenere con ragionevolezza che manchino quelle deviazioni così importanti dal diritto comune (in tema di determinazione del capitale sociale, di esercizio dei diritti dell’azionista, di patti sociali, poteri speciali, clausole di gradimento, modifiche statutarie, quorum deliberativi) che hanno permesso di connotare altre società “pubbliche” come società di diritto speciale.

FRIULIA, per quanto occorra qui ribadirlo, non è un ente di diritto pubblico. E’ pur vero che FRIULIA concorre, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della Regione FVG ma non vi è quella strumentalità pubblica e cioè che la società (pubblica) sia stata costituita per soddisfare esigenze di carattere generale, aventi carattere non industriale o commerciale (come chiarito in diverse sentenze della Cassazione) così da essere inserita nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico, qualificandola pertanto come organo indiretto della pubblica amministrazione (*inter alia* Sezioni Unite Cassazione n. 6773 del 12.2.2014).

La giurisprudenza, quindi, fa applicazione della nozione di organismo di diritto pubblico di fonte comunitaria che è quell’organismo anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

I tre requisiti, secondo il costante insegnamento della Corte di Giustizia, devono sussistere cumulativamente, sicché, in assenza anche di uno solo di essi, un organismo non potrà essere considerato di diritto pubblico.

Ora, non si può negare che gli interessi che FRIULIA persegue abbiano *carattere industriale e commerciale*, dal che anche sotto questo profilo l'esclusione dal novero degli organismi di diritto pubblico ove – invece – la gestione della risorsa monetaria è assoggettata – nei vari momenti della destinazione, dell'impegno dell'erogazione e della contabilizzazione – ai vincoli previsti per la spesa del denaro pubblico, nonché nel caso in cui si verifichi un evento dannoso vi sia un collegamento causale con l'inosservanza, da parte dell'autore della condotta, degli obblighi di servizio su di lui gravanti.

Va aggiunta un'ultima, ma non meno importante, considerazione. Dopo l'oscillazione della giurisprudenza, contabile e di legittimità, sull'individuazione del giudice competente a conoscere del danno erariale prodotto dagli amministratori delle società pubbliche, un punto fermo è stato raggiunto con la previsione dell'art. 12, d.lgs. n. 175/2016.

Pertanto, la responsabilità dei relativi amministratori e dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile.

Per le società non quotate, la giurisdizione sui danni cagionati dagli amministratori è regolata dall'art. 12, d.lgs. n. 175/2016, che la ripartisce tra il giudice ordinario, in caso di danno patito dalla società e Corte dei conti se il danno è inferto al socio pubblico (es. danno all'immagine).

La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti è invece piena in relazione al «danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house» (art. 12, co. 1, primo periodo).

A ben guardare, questa fattispecie non fa eccezione alla predetta regola generale, poiché, in difetto di un rapporto di alterità con la pubblica amministrazione partecipante, il danno arrecato al patrimonio sociale si configura come danno direttamente riferibile all'Ente pubblico, al quale sono sostanzialmente riconducibili gli organi della società.

Resta ferma, in ogni caso, la competenza del giudice contabile per il «danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli Enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione» (art. 12, co. 2).

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	--	------------------

2. LE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPLICATE ALLE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO

La Legge 190/2012, all'art. 1 comma 2-bis, stabilisce che tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione rientrano anche i soggetti di diritto privato in controllo pubblico e che il PNA *"costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 165/2001, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato), ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001"*.

Pertanto, le società in controllo pubblico integrano il MOG ex D.Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012. Tali misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Il MOG ex D.Lgs 231/2001 è stato quindi integrato introducendo dei presidi efficaci rivolti ad assicurare la conformità della gestione riguardo a tutti i reati-presupposto previsti dalla Legge 190/2012, sia dal lato attivo che passivo. Il tutto inserito in un'unica separata sezione specifica denominata nel contesto FRIULIA **"Misure integrative di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012"**.

Le società e gli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni che hanno adottato le Misure sopra richiamate debbono:

- considerare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione (fissati dall'organo di indirizzo e che dovrebbero costituire contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale);
- prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012, tra i quali vanno annoverati anche la corruzione tra privati, l'indebita promessa di dare, fare ..., secondo le metodologie previste dal D.Lgs 231/2001,

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

dalle “Linee Guida” di Confindustria (aggiornate a giugno 2021) e dal PNA 2025 ANAC approvato dal Consiglio di ANAC l’11 novembre 2025¹;

- integrare le Misure con un’apposita sezione relativa alla trasparenza che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni previsti dalla normativa vigente; in essa devono essere chiaramente identificati i/le responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni;
- assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (D.Lgs 33/2013);
- prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai terzi (i.e. cittadini/e in primis) di avere notizie sull’attività svolta dalla Società;
- trasmettere alle pubbliche amministrazioni vigilanti le Misure integrative di prevenzione della corruzione e pubblicare le stesse sul sito *internet* aziendale.

2.1 Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Contenuto necessario delle Misure integrative di prevenzione della corruzione sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui definizione è rimessa dall’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 all’organo di indirizzo.

Si riportano gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza definiti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 novembre 2025 con proprio atto specifico di indirizzo al RPCT:

- prosecuzione del rafforzamento del processo di condivisione – già avviato negli ultimi anni – tra le funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e OdV) riguardo alla verifica e monitoraggio dell’efficacia delle misure di anticorruzione adottate;
- inserimento delle informazioni relative alle “Misure integrative di prevenzione della corruzione” oggetto di adozione entro il 31 gennaio 2026 sulla piattaforma informatica messa a disposizione

¹ In corso di adozione da parte del Consiglio dell’Autorità e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

da ANAC a favore dei soggetti a controllo pubblico, al fine di avvalersi di possibili soluzioni e degli strumenti informatici idonei a facilitare l'attività di monitoraggio delle stesse.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

3. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE – RUOLI E RESPONSABILITA’

3.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione

Per mandato istituzionale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l’integrità, la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione. Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l’evoluzione progressiva di funzioni e compiti con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l’espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l’ANAC ha funzioni di indirizzo in materia di trasparenza oltre che per le amministrazioni pubbliche anche per gli enti pubblici e privati in controllo pubblico.

La missione istituzionale dell’ANAC consiste quindi nella *“prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”*.

3.2 Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all’attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell’amministrazione in direzione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

3.3 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ adotta atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ designa il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (art. 1, comma 7, Legge 190/2012), tenendo conto delle competenze e autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso/a assegnate e opera affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; assicura al/la RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- ✓ promuove una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica che coinvolgano l'intero personale;
- ✓ definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e delle Misure integrative di prevenzione della corruzione (art. 1 comma 8 Legge 190/2012); in tale occasione valorizza lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- ✓ adotta e approva le Misure integrative di prevenzione della corruzione e il loro aggiornamento su proposta del/la RPCT entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ✓ conferma con apposito atto le Misure integrative di prevenzione della corruzione adottate nell'anno precedente, salvo che nel corso dello stesso anno siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici.
- ✓ trasmette le suddette Misure integrative ai Soci;
- ✓ decide eventuali modifiche organizzative per assicurare al/la RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- ✓ riceve la relazione annuale del/la RPCT e chiama il/la RPCT a riferire sull'attività;
- ✓ riceve segnalazioni dal/la RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- ✓ fornisce direttamente all'ANAC – se richiesto dall'Autorità – informazioni in merito ai documenti/attività elencati nei precedenti punti.

3.4 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione:

- ✓ offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al/la RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo e fornisce, qualora disponibili, dati ed informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- ✓ attesta l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";
- ✓ riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- ✓ verifica i contenuti della relazione sui risultati dell'attività svolta dal/la Responsabile in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza (può chiedere al/la Responsabile le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni ai dipendenti);
- ✓ riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

3.5 Il/La Responsabile dell'attuazione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012

L' ANAC con il PNA 2022 ha indicato i criteri di scelta per una corretta individuazione del/la RPCT, ovvero:

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- la scelta sulla nomina del/la RPCT è rimessa all'Organo di indirizzo della società (Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti);
- l'individuazione avviene solitamente tra i/le dirigenti esistenti, con adeguata conoscenza dell'organizzazione, della società, autonomia valutativa, competenze qualificate per svolgere il ruolo;
- il soggetto individuato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - ✓ dirigente che non sia stato/a destinatario/a di provvedimenti giudiziari di condanna, né provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo;
 - ✓ dirigente che ricopre un ruolo apicale, in posizione di stabilità;
 - ✓ dirigente senza un vincolo fiduciario con l'organo di vertice;
 - ✓ dirigente a cui/alla quale, in caso di inadempimento o omesso controllo delle misure anticorruzione, possano essere applicate le sanzioni disciplinari;
 - ✓ dirigente senza responsabilità gestionali che possano configurare un conflitto di interesse.

Ad esso/a sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Nell'ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi/e siano in numero così limitato da dover essere assegnati/e esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il/la RPCT può essere individuato/a in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso l'Organo Amministrativo eserciterà una funzione di vigilanza sulle attività dello/a stesso/a.

Nel caso in cui sussistano difficoltà organizzative è possibile individuare due figure distinte di/della RPC e di/della RT motivando tale scelta nel provvedimento di nomina e garantendo il coordinamento delle attività svolte dai/le due responsabili.

Di seguito vengono descritte alcune specifiche funzioni del/la RPCT:

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- ✓ propone le Misure integrative di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012 che devono essere adottate dall'organo amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1 c. 8 Legge 190/2012), svolgendo un importante ruolo nel processo di gestione del rischio;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1 c. 7 Legge 190/2012);
- ✓ verifica l'efficace attuazione delle Misure e la loro idoneità e propone modifiche alle Misure in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione. Verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, nonché definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei/le dipendenti destinati/e ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1 c. 10 L. 190/2012);
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'organo di indirizzo della società una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito web della società; riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora lo ritenga opportuno (art. 1 c. 14 L. 190/2012);
- ✓ esercita un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione del mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 D.Lgs. 33/2013);
- ✓ è destinatario/a dei flussi informativi provenienti dai/le referenti presenti nella società e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'Organo Amministrativo;
- ✓ riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Il/La RPCT svolge le sue funzioni in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza considerata la stretta relazione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e quelle previste dalla L. 190/2012 e collabora con lo stesso per la diffusione della conoscenza e monitoraggio del codice etico.

I poteri di vigilanza e controllo del/la RPCT vanno infatti coordinati con quelli di altri organi di controllo interno (OdV e Collegio Sindacale) al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti anche al fine di contenere fenomeni di

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

maladministration. A tal fine si esclude che al/la RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Il Consiglio di Amministrazione di FRIULIA nella seduta del 23 marzo 2021 ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'avv. Andrea CAUZER.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2023 ha stabilito che nel caso di assenza temporanea ed improvvisa del RPCT, il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione assumerà temporaneamente l'incarico, in linea con quanto indicato da ANAC (*cf.* tra gli altri PNA 2022).

3.6 I/Le Referenti del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

I/Le referenti possono essere nominati/e in relazione alla complessità organizzativa, tenendo conto dell'articolazione anche per centri di responsabilità. Gli/Le stessi/e:

- ✓ individuano le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- ✓ collaborano con il/la Responsabile nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento delle Misure;
- ✓ verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione, nell'ambito delle attività di propria competenza;
- ✓ assolvono i compiti di comunicazione/informazione nei confronti del/la Responsabile ai fini dell'aggiornamento e dei rischi incombenti.

3.7 I/Le Dirigenti

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio e propongono le misure di prevenzione, valorizzando la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- ✓ partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il/la RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- ✓ curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei/le dipendenti assegnati/e ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità (*best effort*);
- ✓ si assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nelle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012 e operano in modo da creare le condizioni che consentano l'efficacia attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- ✓ assicurano l'osservanza del Codice Etico;
- ✓ svolgono attività informativa nei confronti del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche per il tramite del protocollo di *whistleblowing* adottato e segnalano altresì i casi di personale in conflitto d'interessi;
- ✓ adottano le misure gestionali previste nell'ambito delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012 (controllo ed eventuale avvio di procedimenti disciplinari ad esempio);
- ✓ partecipano a programmi formativi in tema di etica e legalità.

3.8 L'Organismo di Vigilanza (OdV) e la funzione di Internal Audit

- ✓ partecipano al processo di gestione del rischio;
- ✓ l'OdV collabora, tenuto conto anche di quanto previsto al precedente punto 3.5, con il/la RPCT nell'attività di prevenzione e segnala allo/la stesso/a le eventuali situazioni di pericolo emerse nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del MOG adottato.

L'Internal Audit e l'OdV supportano il/la RPCT per:

- attuare il sistema di monitoraggio delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012, realizzando le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

3.9 I/Le dipendenti della società

- ✓ partecipano attivamente al processo di gestione del rischio;
- ✓ osservano e attuano le Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito al superiore o tramite il protocollo di *whistleblowing* adottato al RPCT e segnalano altresì i casi di personale in conflitto d'interessi.

3.10 I/Le Collaboratori/rici a qualsiasi titolo della società

- ✓ osservano le Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012 e le misure contenute nel Codice etico;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito.

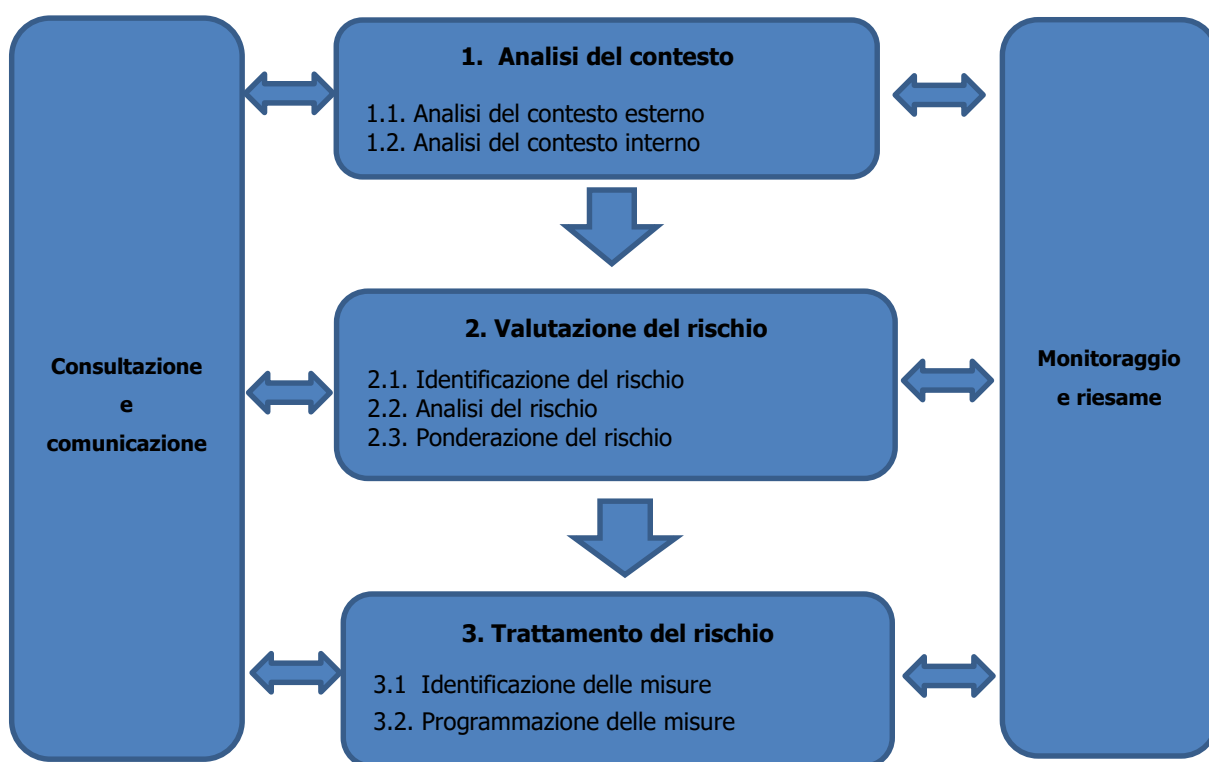


4. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

4.1 Sistema di gestione del rischio corruttivo

Con il PNA 2019 ANAC ha fornito un documento metodologico per la gestione dei rischi corruttivi da seguire nella predisposizione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012.

Secondo tali indicazioni, il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:



Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica **sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento**. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

Per l'elaborazione del presente aggiornamento si è continuato, compatibilmente con l'attività esercitata, le dimensioni della società, i rischi effettivi cui la stessa è esposta, ad applicare i suggerimenti e i principi contenuti del PNA 2019 e suoi allegati.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

4.2 L'analisi del contesto

Al fine di poter analizzare il contesto, interno ed esterno, che interessa FRIULIA e che impatta sull'analisi successiva delle Aree a rischio, è stata focalizzata l'attenzione sulle diverse attività svolte dalla Società che sono state evidenziate nella prima parte.

4.2.1. Contesto esterno

Prima di passare alla descrizione del contesto che definisce il perimetro di riferimento del settore in cui opera la Società, si ritiene meritevole di attenzione delineare alcuni degli elementi che riguardano il territorio in cui FRIULIA opera.

Le fonti più recenti al momento del presente aggiornamento da cui sono state tratte le informazioni sono principalmente le relazioni della magistratura – ordinaria e contabile – della Regione Friuli Venezia Giulia in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025.

In particolare, le fonti utilizzate sono state la Relazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste², la Relazione del Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia e la Relazione del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025. Disponibili ai seguenti indirizzi:

<https://ca-trieste.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/RELAZIONE%20A.G.%202025.pdf>

<https://www.corteconti.it/Download?id=be12f6c4-3f13-47f1-92f3-45ee324dc26f>

<https://www.corteconti.it/Download?id=6b3328d6-3f5b-44ca-9947-649f463ef5ef>

Si riporta anche il contenuto della relazione dell'Osservatorio regionale antimafia per il periodo aprile 2024-marzo 2025 consultabile al seguente indirizzo:

[Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia: Relazioni annuali dell'attività](#)

ooo

² inclusa nella "Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Trieste" del Presidente della Corte d'Appello di Trieste per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025.



Il contesto esterno alla Società viene analizzato per le attività principali e caratteristiche svolte da FRIULIA quali il Private Equity e l'attività di Holding.

Attività finanziaria di investimento (private equity)

FRIULIA opera in qualità di Finanziaria Regionale attiva nel settore del private equity sin dal 1967 – anno di costituzione – e in qualità di Holding di partecipazioni strategiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 2005, anno in cui è stata perfezionata l'operazione FRIULIA Holding.

Al 31 dicembre 2024 gli investimenti e le dotazioni di Friulia a servizio di interventi nelle PMI del territorio ammontano complessivamente a circa Euro 241 milioni.

Nel corso del 2024 sono state registrate sul mercato italiano del *private equity e venture capital* 732 operazioni, distribuite su 497 società, per un controvalore pari a 14.903 milioni di Euro. Rispetto all'anno precedente (8.162 milioni di Euro investiti in 750 operazioni), si è osservato un lieve calo del 2% del numero di operazioni, mentre l'ammontare investito è aumentato dell'83%, alla luce della presenza significativa di investimenti di dimensioni elevate sia nel comparto delle infrastrutture sia in quello dei *buy out*, piuttosto limitata nel 2023.

Nel dettaglio, con riferimento alla tipologia di operazioni realizzate, in termini di numero, con 437 investimenti, l'*early stage* si è posizionato al primo posto, seguito dal *buy out* (185), mentre le operazioni di *expansion* sono state 56. In termini di ammontare, invece, i *buy out* hanno rappresentato il comparto del mercato verso il quale è confluita la maggior parte delle risorse (6.530 milioni di Euro), seguiti dalle infrastrutture (6.162 milioni di Euro) e dal segmento dell'*early stage* (927 milioni di Euro).

A livello generale, nel 2024 il taglio medio dell'ammontare investito per singola operazione si è attestato a 20,4 milioni di Euro, in aumento rispetto al 2023 (10,9 milioni di Euro), grazie ad un maggior numero di operazioni di dimensioni significative. Il dato normalizzato, cioè al netto dei *large e mega deal* realizzati nel corso del 2024, invece, è stato pari a 9,1 milioni di Euro (7,4 milioni nel 2023).

Nel corso del 2024 l'ammontare disinvestito, calcolato al costo di acquisto delle partecipazioni, ha raggiunto quota 5.727 milioni di Euro, più che triplicando i 1.730 milioni registrati l'anno precedente. In termini di numero, si sono registrate 157 dismissioni (99 nel 2023, +59%), distribuite su 116 società.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Per quanto concerne le modalità di disinvestimento, in termini di ammontare la cessione ad un soggetto industriale (*trade sale*) ha rappresentato il canale di exit preferito (2.513 milioni di Euro), con un'incidenza del 44%, seguita dalla vendita ad un altro operatore di *private equity* (inclusi i *continuation fund*), con un peso del 35% (1.990 milioni di Euro). Anche in termini di numero, la tipologia di dismissione più utilizzata è stata il *trade sale*, con 62 exit (39% del totale), seguita dalla cessione ad un altro operatore di *private equity* (25%).

Da ultimo, incrociando il numero di disinvestimenti con la tipologia di investimento originario, emerge come il maggior numero di dismissioni sia riconducibile ad operazioni di *buy out* (41%), seguite da *early stage* ed *expansion* (rispettivamente 27% e 22%).

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 Friulia ha lavorato ininterrottamente nel proprio ruolo a sostegno del tessuto economico regionale al fine di concorrere fattivamente, in qualità di azionista finanziario di minoranza, a sostenere il rilancio dell'operatività delle imprese regionali, impegnate a superare le ricadute del conflitto Russo-Ucraino a cui si è aggiunta l'ulteriore incertezza generata dalle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente: l'adeguata capitalizzazione delle imprese e l'equilibrata gestione dell'indebitamento si sono confermati fattori determinanti non solo per proseguire l'esercizio di molte iniziative economiche del territorio ma anche per poter cogliere appieno le opportunità di crescita e di sviluppo del business che si sono manifestate nonostante il difficile contesto.

L'elemento centrale dell'azione di Friulia si conferma l'accompagnamento nello sviluppo delle PMI, non solo mediante l'utilizzo di strumenti tradizionali - debitamente aggiornati alle esigenze dettate dalla congiuntura - ma anche ricorrendo a strumenti innovativi volti a rispondere alle esigenze rilevate durante tutto il percorso di crescita delle iniziative imprenditoriali. E' pertanto proseguita l'attività di promozione, strutturazione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari, anche convertibili, al fine di garantire alle PMI una fonte stabile e alternativa di finanza per il perseguimento degli obiettivi anche di lungo periodo. Inoltre, nel corso del 2024 è proseguita l'attività a valere degli strumenti finanziari attivati negli anni precedenti per facilitare l'accesso al credito o per migliorare le condizioni contrattuali applicate dal sistema bancario anche per le realtà di minori dimensioni - ovvero da poco avviate - nell'intenzione di rispondere alle esigenze avvertite dalle micro e piccole aziende. Le principali finalità dell'azione di Friulia hanno interessato il supporto a iniziative di crescita organica o per linee esterne promosse da PMI caratterizzate da progettualità di sviluppo, interventi

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

finalizzati a garantire il passaggio generazionale - non solo e non sempre con soluzioni di continuità azionaria nell'ambito familiare - la promozione di progettualità volte al rilancio aziendale di realtà appesantite da situazioni finanziarie pregresse ma dai contenuti industriali di assoluto livello e l'accelerazione dei processi di crescita di start-up in sinergia con tutti gli strumenti messi a disposizione da Regione Friuli Venezia Giulia.

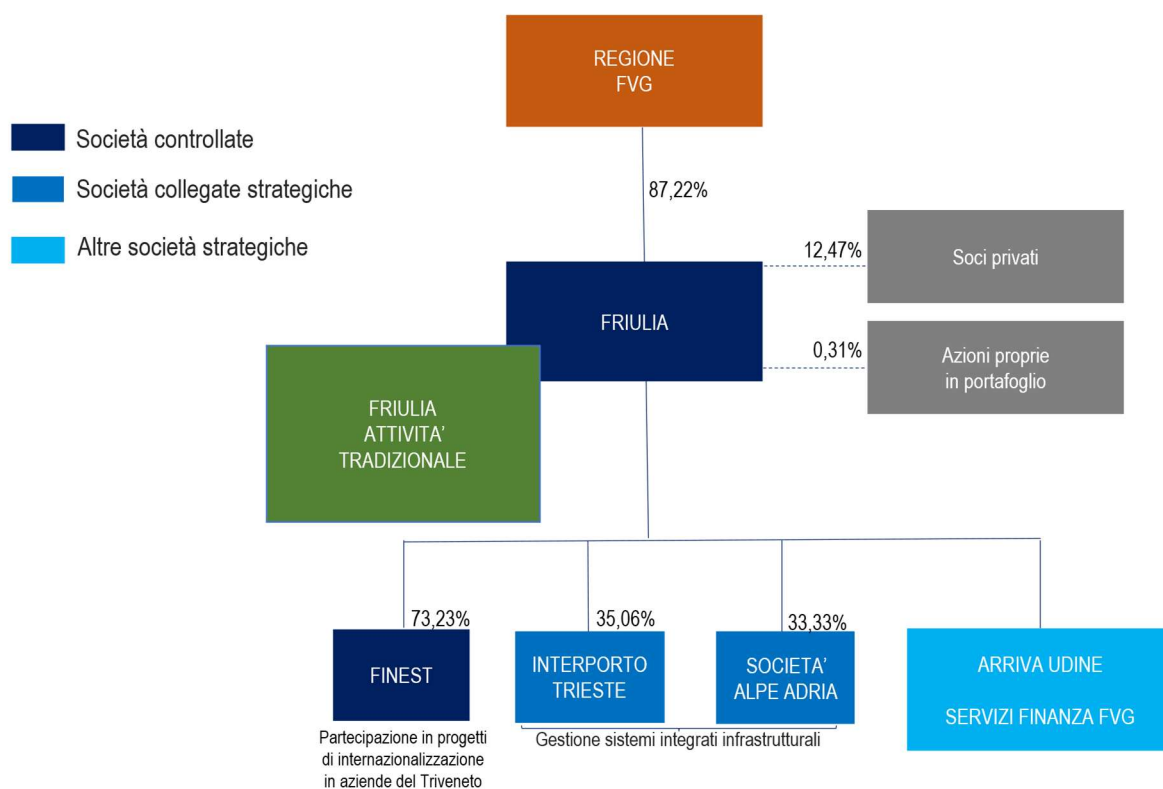
Conseguentemente, nel corso dell'esercizio appena concluso, la Finanziaria Regionale - di concerto con gli operatori del territorio - si è dedicata alla promozione dell'attività di investimento tradizionale sia perfezionando l'attuazione di nuovi interventi sia operando una puntuale gestione delle posizioni in portafoglio. In questo secondo ambito Friulia S.p.A. ha consolidato il proprio ruolo a supporto delle partecipate impegnate in progettualità di sviluppo o di continuità del proprio business il cui completamento ha richiesto il presidio di attività e procedure complesse che, in alcuni casi, hanno riguardato anche la ristrutturazione o il riscadenziamento dell'indebitamento finanziario; parte dell'operatività relativa alla gestione del portafoglio ha visto la Finanziaria Regionale impegnata nelle attività di negoziazione finalizzate a ottenere l'opportuna valorizzazione delle posizioni prossime allo smobilizzo.

Attività di holding

FRIULIA opera in qualità di holding di partecipazioni strategiche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e rappresenta pertanto un attore di riferimento nel settore della finanza e delle infrastrutture e trasporti del territorio. L'esercizio di tale ruolo da parte della Finanziaria Regionale avviene attraverso la gestione delle partecipazioni in società su cui FRIULIA esercita un controllo di diritto, attualmente FINEST S.p.A. Il Gruppo dispone di un portafoglio prodotti in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo delle imprese durante tutto il loro ciclo di vita; tali prodotti, unitamente alle competenze distintive presenti e alle professionalità a disposizione, consentono di perseguire efficacemente la mission socio economica della Finanziaria Regionale. La necessità di un'attenta e chiara condivisione del portafoglio prodotti all'interno delle singole partecipate strategiche, in particolare tra quelle focalizzate nella crescita e nello sviluppo economico delle PMI regionali mediante interventi nel capitale e l'erogazione di finanziamenti, è stata presidiata dalla Capogruppo e l'attenzione si è focalizzata, in particolare, sul miglioramento costante del coordinamento e dell'efficacia degli interventi.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

L'assetto societario del "Gruppo FRIULIA" al 1° gennaio 2026 risulta essere il seguente:





4.2.2. Contesto interno

L'attuale organizzazione di FRIULIA, così come per altro evidenziato nell'organigramma sotto riportato, prevede le seguenti funzioni:

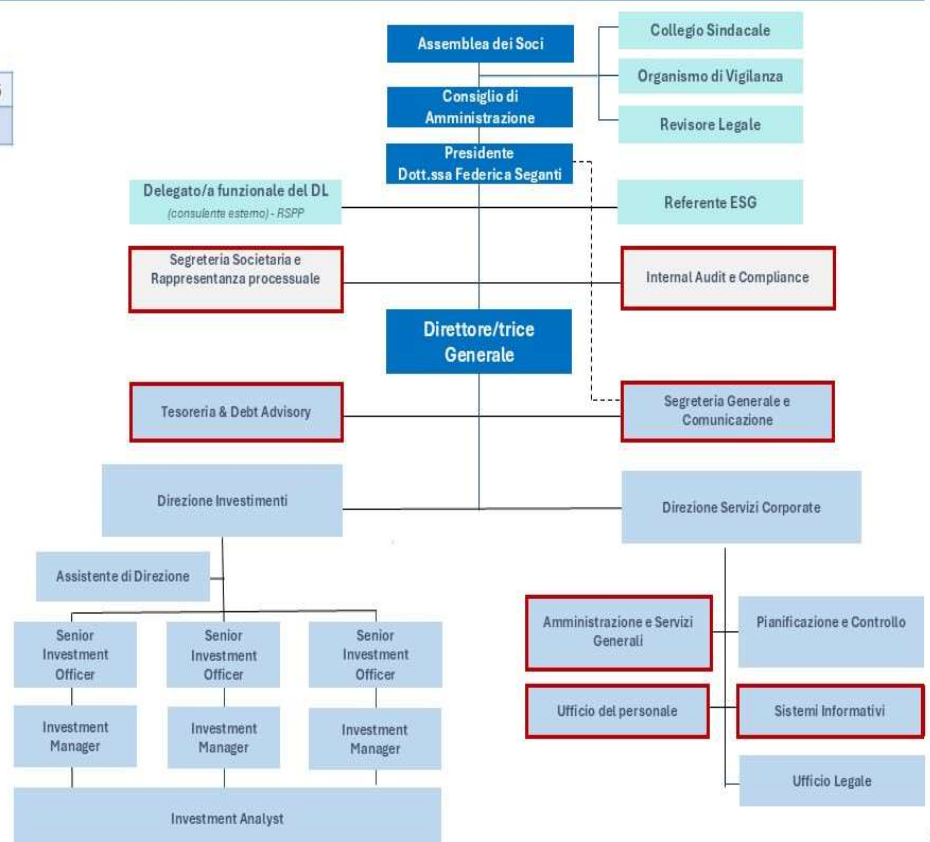
ORGANIGRAMMA IN VIGORE AL 1.1.2026

ORGANIGRAMMA



Personale in essere	26	FTE	25
...di cui part time	3	Personale in distacco**	0

 = attività erogate anche a Società del Gruppo o terze



1

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Si riporta di seguito la *job description* delle singole funzioni al fine di illustrare l'attuale organizzazione di FRIULIA:

Internal Audit e Compliance

- Verifica l'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo di Friulia S.p.A. e delle altre società del Gruppo (in caso di service contrattuale);
- adotta, applica e mantiene un piano di audit annuale;
- produce un'informativa aziendale nella quale viene adeguatamente documentato lo svolgimento del lavoro, attraverso l'illustrazione delle analisi e dei test effettuati previa discussione con i/le responsabili/e dei singoli settori interessati alla revisione;
- presenta agli Organi Aziendali, con cadenza periodica, una relazione sugli esiti dell'attività svolta in materia di Internal Audit;
- verifica la coerenza della proposta di investimento con lo statuto, la legge e le politiche di investimento in uso presso la Società;

Segreteria Societaria e Rappresentanza processuale

- partecipa, in qualità di Segretario/a, alle sedute degli Organi aziendali a cui offre supporto giuridico-legale e provvede alla redazione dei verbali delle riunioni;
- rappresenta la Società in sede processuale, trattandone con indipendenza e autonomia gli aspetti legali di rilievo in tale contesto.

Segreteria Generale e Comunicazione

- Fornisce un supporto organizzativo al/alla Presidente e al/alla Direttore/trice Generale, in relazione anche alle procedure agli/alle stessi/e riconducibili;
- gestisce il flusso informativo tra gli Organi Sociali e la struttura organizzativa, provvedendo a predisporre e ad inviare agli uffici e alle funzioni interessate le comunicazioni post delibera e gli estratti del verbale del Consiglio di Amministrazione;
- cura la gestione degli adempimenti di natura societaria (convocazione, predisposizione della documentazione, tenuta e aggiornamento dei libri sociali), fornendo supporto organizzativo al/alla Presidente e al/alla Direttore/trice Generale;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- gestisce i rapporti e gli adempimenti di natura societaria con gli Azionisti, le Autorità di Vigilanza e la CCIAA; qualora previsto dalla normativa di riferimento, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei Registri delle operazioni personali e dei conflitti di interesse; gestisce le comunicazioni obbligatorie di natura societaria previste dalla normativa di riferimento per la Società;
- fornisce supporto nella comunicazione esterna, sito web e social media;
- gestisce eventi, manifestazioni e presenze istituzionali curandone l'organizzazione e gli aspetti promozionali;
- progetta, realizza ed acquista materiale istituzionale (brochure, usb, depliant, bilancio ...), gestisce ed utilizza logo aziendale;
- coordina l'immagine aziendale;
- supporta la società nei servizi ordinari a carattere quotidiano (logistica direzionale, ecc.).

Tesoreria e Debt Advisory

- Analizza lo scenario dei mercati e, quando richiesto, fornisce adeguato reporting a Friulia e alle Società del Gruppo;
- gestisce i rapporti con gli istituti di credito per quanto attiene la gestione della liquidità per conto di Friulia e delle Società del Gruppo;
- ottimizza la gestione della liquidità di Friulia e delle Società del Gruppo, avvalendosi, se del caso, anche di mandati di gestione individuale a terzi;
- propone, gestisce ed ottimizza la struttura debitoria per conto di Friulia e delle Società del Gruppo;
- attesta la disponibilità di risorse finanziarie preliminarmente all'effettuazione dell'intervento;
- predispone periodicamente delle analisi sul contesto macroeconomico e sulle principali tematiche afferenti ai mercati finanziari per una condivisione con i/le colleghi/ghe e, all'occorrenza, con le partecipate;
- collabora, ove richiesto, con la Direzione Generale su operazioni straordinarie e su progetti speciali riguardanti Friulia e le Società del Gruppo;
- ottimizza il recupero crediti dalle prime anomalie dei crediti sino agli incagli, minimizzando il passaggio a contenzioso;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- presenta agli appositi Comitati una situazione periodica delle posizioni insolute proponendo le linee d'azione giudicate più opportune, sulla base delle informazioni acquisite dall'Ufficio Pianificazione e
- Controllo o dagli Investitori e dalle eventuali indicazioni dell'Ufficio legale in merito alle solvibilità del debitore;
- predispone mensilmente reportistica relativa alle posizioni creditorie di Friulia assistite da garanzie consortili da trasmettere ai Confidi;
- programma interventi di recupero crediti in base alle linee di intervento deliberate dagli appositi Comitati o dal Consiglio di Amministrazione;
- effettua interventi diretti presso la clientela per il recupero del credito, coordinandosi con il/la responsabile di progetto;
- in fase di redazione del Bilancio d'esercizio, congiuntamente alla Direzione Investimenti, propone, in sede di apposito Comitato, eventuali rettifiche di valore da effettuare in relazione agli interventi presidiati;
- collabora con l'Ufficio Legale per la classificazione delle posizioni deteriorate;
- supporta la Direzione Investimenti nella proposizione di soluzioni per la gestione della provvista delle imprese partecipate;
- supporta la Direzione Generale nell'eventuale attività di reperimento di risorse finanziarie a servizio del perseguimento del core business.

DIREZIONE INVESTIMENTI

Assistente di Direzione (Direzione Investimenti)

- Fornisce supporto organizzativo a tutta l'area INV;
- coordina e verifica l'inserimento e inserisce a sua volta nel sistema informativo aziendale i dati salienti delle società partecipande e partecipate e i dati relativi alla contrattualistica sottoscritta, provvede ad aggiornare il sistema informativo aziendale con i dati relativi ad eventuali variazioni e integrazioni contrattuali sorte in fase di gestione dell'intervento. In caso di modifiche derivanti da delibere assembleari, contatta direttamente le partecipate – in accordo con i/le referenti Friulia – per reperire i relativi verbali.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- predisporre la documentazione relativa alle cariche dei/delle designati/e Friulia negli organi sociali delle partecipate;
- sovrintendere il rinnovo dei contratti e l'utilizzo delle banche dati e delle fonti informative sistematizzate;
- gestisce i protocolli interni e l'archivio di Direzione;
- predisporre una reportistica periodica con evidenza delle attività svolte e in corso in termini di contatti, due diligence, attuazioni e smobilizzi; e concorre alla predisposizione dei documenti per gli Organi Sociali, i Comitati e le riunioni di monitoraggio;
- segue tutta la corrispondenza societaria distribuendola secondo competenza e in relazione alle responsabilità attribuite e gestisce l'archivio blindato.

Senior Investment Officer

- identifica le opportunità d'investimento, anche sotto forma di project financing, promuovendo tutti i prodotti finanziari o consulenziali del gruppo Friulia Holding, verificando preliminarmente l'interesse e la fattibilità dell'operazione, sulla base dell'analisi di massima della situazione competitiva aziendale e del piano di sviluppo;
- negozia le condizioni dell'intervento con la proprietà dell'impresa target;
- gestisce e monitora le risorse assegnategli in una logica di sviluppo e crescita delle competenze e della professionalità delle stesse;
- coordina e supervisiona i team di lavoro con riferimento agli investimenti in medie e grandi imprese (fatturato indicativamente superiore a 2 M€) e/o in operazioni comunque ritenute complesse secondo la valutazione del/Ila Direttore/trice Investimenti;
- svolge attività di due diligence delle Società oggetto di potenziale investimento direttamente con il supporto del team interno o gestendo rapporti con i/le consulenti esterni/e, ove presenti;
- elabora le proposte di investimento da sottoporre all'approvazione del Comitato Investimenti e del Cda curandone le relative modifiche;
- partecipa alla contrattualizzazione degli accordi e delle condizioni definendo tutti gli elementi necessari alla redazione dei patti parasociali, contratti e garanzie;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- mantiene un rapporto continuativo con le Società partecipate anche tramite la presenza negli Organi Sociali delle partecipate (senza deleghe);
- si coordina con Pianificazione e Controllo per la definizione del posizionamento strategico e degli altri contributi forniti in occasione dell'istruttoria;
- verifica, con Tesoreria e Debt Advisory, il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte delle partecipate (puntualità delle scadenze previste per i pagamenti) e provvede con l'Ufficio Legale all'estinzione dell'operazione tramite la cessione delle partecipazioni e il rimborso dei finanziamenti;
- in fase di redazione del Bilancio d'esercizio propone, in sede di apposito Comitato Insoliti, eventuali rettifiche di valore;
- è responsabile, per le operazioni di competenza, all'inserimento e all'aggiornamento nel sistema gestionale aziendale dei dati salienti delle Società partecipande e partecipate, nonché alle eventuali variazioni e integrazioni contrattuali sorte in fase di gestione dell'intervento.

Investment Manager

- Identifica le opportunità d'investimento, promuovendo tutti i prodotti finanziari o consulenziali di Friulia, verificando preliminarmente l'interesse e la fattibilità dell'operazione, sulla base dell'analisi di massima della situazione competitiva aziendale e del piano di sviluppo;
- svolge direttamente attività di due diligence delle Società oggetto di potenziale investimento o, in alternativa, gestisce i rapporti con i/le consulenti esterni/e, ove presenti, per l'espletamento delle verifiche di due diligence o per la finalizzazione contrattuale delle operazioni di investimento;
- elabora le proposte di investimento da sottoporre all'approvazione del Comitato Investimenti e del Cda, curandone le relative modifiche;
- partecipa alla contrattualizzazione degli accordi e delle condizioni definendo tutti gli elementi necessari alla redazione dei patti parasociali, contratti e garanzie;
- mantiene un rapporto continuativo con le Società partecipate anche tramite la presenza negli Organi Sociali delle partecipate (senza deleghe);
- si coordina con Pianificazione e Controllo per la definizione del posizionamento strategico e degli altri contributi forniti in occasione dell'istruttoria;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- verifica, con Tesoreria e Debt Advisory, il rispetto degli adempimenti contrattuali da parte delle partecipate (puntualità delle scadenze previste per i pagamenti) e provvede con l'Ufficio Legale all'estinzione dell'operazione tramite la cessione delle partecipazioni e il rimborso dei finanziamenti;
- in fase di redazione del Bilancio d'esercizio propone, in sede di apposito Comitato Insoliti, eventuali rettifiche di valore;
- è responsabile, per le operazioni di competenza, all'inserimento e all'aggiornamento nel sistema gestionale aziendale dei dati salienti delle Società partecipande e partecipate, nonché alle eventuali variazioni e integrazioni contrattuali sorte in fase di gestione dell'intervento.

Investment Analyst:

- Sotto la supervisione di un/una Senior Investment Officer o di un/una Investment Manager:
 - svolge le attività di due diligence delle Società oggetto di potenziale investimento;
 - supporta l'elaborazione delle proposte di investimento da sottoporre all'approvazione del Comitato Investimenti e del Cda, curandone le relative modifiche;
 - può partecipare alla contrattualizzazione degli accordi e delle condizioni definendo tutti gli elementi necessari alla redazione dei patti parasociali, contratti e garanzie;
 - verifica l'andamento delle partecipate sulla base delle informazioni economico-finanziarie fornite dal/la Responsabile di Progetto (SIO o IM).

DIREZIONE SERVIZI CORPORATE

Per il tramite dei/delle Responsabili delle funzioni della Direzione Servizi Corporate effettua le seguenti attività:

- Cura la comunicazione sociale nei confronti degli stakeholders;
- coordina e presidia il processo di predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato redigendo le relative relazioni sulla gestione;
- coordina e presidia i processi di predisposizione della Rendicontazione di Sostenibilità (Reportistica non finanziaria/Report di impatto);
- predisporre il piano industriale e il budget dell'esercizio;
- monitora le dinamiche di portafoglio;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- predisporre il calcolo delle imposte e presidia il puntuale assolvimento degli adempimenti periodici;
- coordina il processo volto all'acquisizione ed alla dismissione delle partecipazioni in società controllate e collegate strategiche interfacciandosi con gli uffici regionali competenti;
- concorre all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate strategiche, proponendo obiettivi e verificando i risultati raggiunti;
- coordina i processi volti al perseguimento delle sinergie nell'ambito del Gruppo Friulia.

Sistemi Informativi

- Fornisce servizi, strumenti, soluzioni ed assistenza a supporto delle attività aziendali di Friulia e delle Controllate con le quali sono in essere accordi di "outsourcing";
- cura la gestione impiantistica della sede;
- coordinando Amministrazione e Servizi Generali, cura i rapporti condominiali;
- pianifica, implementa e coordina l'integrazione dei sistemi ICT con le Controllate sopra citate favorendo il contenimento dei costi e l'ottimizzazione delle risorse;
- gestisce l'hardware, i sistemi operativi, i servizi, i software specifici installati e le relative procedure di implementazione, manutenzione e integrazione; in particolare:
 - analizza, sviluppa e mantiene soluzioni software specifiche, ricercando e fornendo soluzioni a supporto della gestione dei processi aziendali;
 - fornisce assistenza e formazione agli/alle utenti;
 - gestisce ed esegue le procedure di back-up secondo le modalità concordate con la società e cura gli aspetti specifici legati alla sicurezza del sistema informatico;
 - gestisce i rapporti, i contratti e le procedure di acquisto con i fornitori di pertinenza;
 - se richiesta, fornisce consulenza nei settori di competenza alle società partecipate.

Pianificazione e Controllo

- Sovrintende le procedure inerenti il sistema di controllo direzionale del Gruppo, della Società Capogruppo e delle Società Controllate;
- supporta la gestione nel conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione strategica e operativa rilevando, attraverso la misurazione di opportuni indicatori, lo scostamento tra



obiettivi pianificati e risultati conseguiti informando di tali scostamenti gli organi responsabili affinché possano definire e attuare le opportune azioni correttive:

- presidia il processo di Budgeting supportando i vertici aziendali nella redazione del Piano Industriale anche di Gruppo e nella validazione dei Piani Industriali delle Società Controllate;
- rileva gli scostamenti tra obiettivi di piano e risultati raggiunti dandone opportuna evidenza agli organi responsabili;
- organizza e gestisce il sistema e gli strumenti di Reporting Direzionale e sovrintende i flussi informativi inerenti i dati, prospettici e consuntivi, delle Società Controllate e Partecipate Strategiche.
- Predisporre la Rendicontazione di Sostenibilità (Reportistica non finanziaria/Report di impatto) di Friulia
- Supporta la fase di istruttoria con le seguenti attività:
 - approfondisce le dinamiche relative al mercato di riferimento del progetto di investimento e ai principali concorrenti della Società target;
 - verifica la corretta rappresentazione nell'istruttoria dei principali aggregati patrimoniali, economici e finanziari della Società target sulla base dei dati storici e prospettici esposti nell'investment memorandum e propone eventuali rettifiche di «normalizzazione» prudenziali;
 - valuta i contenuti dell'informativa gestionale prodotta dalla Società target per le proprie finalità interne e concorda con la stessa i contenuti dell'informativa periodica per Friulia;
 - determina il Rating Interno assegnato alla Società target;
 - predispone l'Assesment ESG.
- Monitora le dinamiche del portafoglio della BU Private Equity di Friulia:
 - organizza e gestisce gli strumenti di monitoraggio delle società partecipate operative e predispone la relativa informativa periodica;
 - predispone la revisione annuale del Rating delle società partecipate operative;
 - aggiorna il profilo di sostenibilità (ESG) delle società partecipate operative;
 - monitora il rischio di portafoglio e predispone l'informativa periodica a supporto della valutazione delle soglie di rischio individuate in rapporto agli obiettivi di rendimento attesi;
 - concorre alla definizione della «Investment policy»

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- monitora la conformità con le policy di investimento vigenti.

Amministrazione e servizi generali

- Predispone la bozza di bilancio di esercizio, il consolidato di Gruppo e le situazioni infrannuali, cura la contabilità generale (autorizzando la fatturazione e le registrazioni contabili) nel rispetto della normativa fiscale e civilistica, adottando le procedure necessarie al mantenimento della documentazione e del funzionamento del sistema contabile e alla corretta tenuta della cassa;
- provvede alla tenuta della regolare contabilità e all'attuazione delle norme fiscali, presidiando le scadenze ed i termini dei pagamenti; predispone le dichiarazioni annuali, le comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate ed ogni altra documentazione amministrativa di propria competenza. Cura gli adempimenti di invio telematico;
- fornisce supporto amministrativo, contabile e fiscale alle società del Gruppo ove richiesto;
- gestisce le procedure di incasso delle rate dei finanziamenti e provvede alla segnalazione delle situazioni in sofferenza all'Ufficio Tesoreria e Debt Advisory;
- raccoglie e contabilizza i dati necessari per la valutazione delle partecipazioni e dei finanziamenti effettuando gli accantonamenti e le svalutazioni sulla base delle decisioni assunte dagli appositi Comitati e di specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Tesoreria e Debt Advisory;
- gestisce il ciclo passivo e provvede ai relativi pagamenti, sulla base delle previste autorizzazioni, ed ai connessi adempimenti fiscali;
- concorre al processo di approvvigionamento dei beni e servizi (non professionali) funzionali all'operatività aziendale, come da previsioni di cui alla procedura acquisti;
- a supporto di Sistemi Informativi, segue i rapporti condominiali;
- fornisce dati e informazioni di carattere amministrativo e contabile agli altri Uffici;
- è referente del trattamento dei dati personali di Friulia.

Ufficio del personale

- Gestisce le pratiche relative al personale dipendente, agli Organi Sociali e ai/alle collaboratori/trici di FRIULIA e, in regime di "outsourcing", delle Società con le quali sono stipulati accordi all'uopo

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

finalizzati, provvedendo alla corretta determinazione delle paghe e dei contributi e di ogni altra spettanza;

- provvede alla compilazione delle dichiarazioni annuali, agli adempimenti in materia di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, gestione di prestiti e finanziamenti, delle note spese, dei buoni pasto e delle presenze;
- gestisce, per quanto di competenza, i corsi e le visite mediche previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i rapporti con assicurazioni, enti previdenziali e previdenza complementare;
- supporta l'esecuzione dei piani di assunzione e di sviluppo interno, garantendone l'attuazione;
- svolge, anche con legali esterni, l'attività di pre-contenzioso relativa al personale dipendente e/o ai/alle collaboratori/trici con cui la Società intrattiene o ha intrattenuto rapporti.

Ufficio Legale

- Presidia le attività di recupero crediti e le controversie minacciate o promosse contro la Società, ad eccezione dei contenziosi originati da rapporti di lavoro;
- fornisce supporto su aspetti societari connessi alla gestione delle Partecipate ed alla loro governance;
- nell'ambito delle analisi finalizzate alla predisposizione delle proposte di investimento, effettua le verifiche di carattere legale sulla Società target e sugli eventuali soggetti obbligati/garanti;
- è responsabile dello svolgimento delle negoziazioni e dell'organizzazione per l'effettuazione e smobilizzo degli investimenti, presidiando la formalizzazione degli atti;
- verifica le autocertificazioni antiterrorismo e antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007);
- intrattiene i rapporti ed effettua le eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;
- è responsabile dell'attuazione delle misure finalizzate alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- partecipa, in qualità di Segretario/a, alle sedute degli Organi aziendali a cui offre supporto giuridico-legale e provvede alla redazione dei verbali delle riunioni;
- presidia l'evoluzione del contesto normativo di riferimento (comunitario, nazionale e regionale), interpretandone le previsioni e proponendo soluzioni, anche procedurali per Friulia e, in virtù di specifici contratti, per le Controllate. Più in dettaglio, la funzione è responsabile del monitoraggio

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

dell'evoluzione normativa e – sentita la Direzione Generale – propone al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti ed interventi relativamente:

- al settore creditizio e finanziario, concorrendo per quanto di propria competenza alla definizione della «*Investment policy*»;
- alle Società a controllo diretto o indiretto pubblico;
- alle Società a controllo diretto o indiretto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- alle Società in generale (D.Lgs. 231/2001, D.Lgs. 81/2008, L.190/2012 e relativa disciplina di attuazione, ecc...);
- negozia e gestisce la polizza D&O.

Va sottolineato che l'organizzazione interna di FRIULIA prevede, per ogni processo aziendale rilevante, una separazione di funzioni e più in generale la segregazione dei compiti. Detta impostazione permette di ritenere che, nel caso di specie, ai fini di una adeguata prevenzione del rischio, non sia necessario procedere con la rotazione del personale.

4.3. La mappatura dei processi – le aree a rischio

La Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) individua alcune aree di rischio che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2009;
- ✓ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 36 del 31.3.2023 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;
- ✓ concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- ✓ autorizzazione e concessione.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Oltre alle "Aree di rischio obbligatorie" sopra evidenziate, ogni società deve verificare l'esistenza di "Aree Specifiche", degne di essere monitorate e correlate alle peculiarità dell'attività svolta dalla società.

L'ANAC con il proprio PNA 2015 aveva individuato ulteriori Aree, rispetto a quelle obbligatorie, riferite all'attività svolta dalle amministrazioni, società ed enti, a prescindere dall'appartenenza a specifici settori, denominate "Aree Generali" e così declinate:

- ✓ Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ Controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ Incarichi e nomine;
- ✓ Affari legali e contenziosi.

La mappatura dei processi (o attività) non si è limitata alle (così definite dal PNA) attività "a rischio" ma bensì ha preso in esame tutte le principali attività di FRIULIA con il coinvolgimento della Direzione Generale, dei Direttori di Area e dei Responsabili delle varie Funzioni.

Per ogni processo si è provveduto a definire la tipologia del rischio correlata ed il tutto è stato riportato in una scheda di analisi e dettaglio.

L'analisi dei rischi è stata svolta sulla base di dati concreti, tenuto conto della struttura e dell'organizzazione di FRIULIA. Il contesto interno della Società, di cui al precedente punto 4.2.2, è risultato quindi estremamente importante per individuare la separazione dei ruoli, le funzioni svolte, la gestione del flusso informativo, le responsabilità.

A tal fine sono state prese in esame le procedure interne in essere che disciplinano le modalità operative e formalizzano specifici processi aziendali. Tali procedure, di fatto, hanno da tempo anticipato il contenuto e gli effetti di alcune misure previste nel presente documento.

Nel corso del 2025 ci sono stati degli aggiornamenti ad alcune procedure e policy aziendali, in particolare - per quanto qui interessa - quella riguardante "l'attività di consulenza prestata da Friulia" e quella di "ricerca, selezione ed assunzione delle risorse umane".

Tenuto conto di quanto sopra esposto, dell'attività e della *mission* di FRIULIA e dell'organizzazione della stessa sono state mappate le seguenti Aree che a loro volta sono state sezionate nei processi correlati ad ognuna di esse:

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

RPNA 01 Acquisizioni e Progressioni del Personale / Incarichi e nomine

- RPNA 01.01 Reclutamento
- RPNA 01.02 Progressioni di carriera
- RPNA 01.03 Conferimento incarichi di collaborazione e nomine
- RPNA 01.04 Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconferibilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori, titolari di cariche
- RPNA 01.05 Missioni e rimborsi

RPNA 02 Rapporti con aziende (attività tradizionale)

- RPNA 02.01 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: primo contatto e preliminari approfondimenti
- RPNA 02.02 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: istruttoria
- RPNA 02.03 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: proposta e decisione di investimento
- RPNA 02.04 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: attuazione
- RPNA 02.05 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: gestione e monitoraggio delle società partecipate
- RPNA 02.06 Operazioni di investimento con capitale proprio in società insediate nel territorio regionale: dismissioni partecipazioni

RPNA 03 Gestione delle partecipazioni (attività di holding)

- RPNA 03.01 Acquisizione e dismissione di partecipazioni
- RPNA 03.02 Gestione e monitoraggio di partecipazioni

RPNA 04 Ufficio Legale

- RPNA 04.01 Gestione della contrattualistica e patti parasociali

RPNA 05 Affidamento dei lavori, servizi e forniture

- RPNA 05.01 Definizione e modalità dell'acquisto
- RPNA 05.02 Valutazione delle offerte

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

RPNA 06 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- RPNA 06.01 Gestione omaggi e sponsorizzazioni
- RPNA 06.02 Richiesta, acquisizione e/o gestione di sovvenzioni, contributi, garanzie
- RPNA 06.03 Attività di consulenza esterna

RPNA 07 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- RPNA 07.01 Attività di gestione, controllo e verifiche ispettive

RPNA 08 Tesoreria e Debt Advisory

- RPNA 08.01 Selezione Investimenti
- RPNA 08.02 Gestione incassi

RPNA 09 Amministrazione e Servizi Generali

- RPNA 09.01 Gestione pagamenti
- RPNA 09.02 Gestione contenzioso attivo – recupero crediti su finanziamenti e operazioni put
- RPNA 09.03 Gestione contenzioso passivo

A valle della mappatura delle Aree sopra individuate e della valutazione del rischio, misurato come descritto successivamente, sono stati definiti in un Manuale i PROTOCOLLI che individuano i comportamenti e le azioni da adottare nei singoli processi indagati allo scopo di garantire un sistema di controlli interni concretamente idoneo a prevenire la commissione dei reati normativamente previsti e, più in generale, delle situazioni di "cattiva amministrazione".

4.4. La gestione del rischio

Gestire il rischio significa adottare una serie di iniziative che permettano di programmare e monitorare le attività svolte dalla Società scongiurando possibili rischi di corruzione.

I principi fondamentali consigliati anche dalle Linee Guida n. 1134 dell'ANAC – sia pure non vincolanti – per la corretta gestione dei rischi sono i "Principi e Linee Guida UNI ISO 37001:2016", che rappresentano l'adozione nazionale della norma internazionale ISO 37001, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 "Anti-bribery management systems".

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

4.5. La valutazione del rischio

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

4.5.1 Identificazione degli eventi rischiosi

Nell'ambito della Mappatura delle attività aziendali, fin dall'adozione del primo Piano di prevenzione della corruzione del 2016, FRIULIA ha provveduto all'identificazione degli eventi rischiosi con il coinvolgimento della struttura organizzativa (Direttore Generale – Direttore Investimenti – Direttore Finanza e Controllo – Responsabili delle diverse funzioni), analizzando il contesto esterno ed interno e le procedure aziendali.

Gli eventi rischiosi individuati – classificati in FRIULIA come le CONDOTTE A RISCHIO – sono stati inseriti nella mappatura delle attività aziendali e nel manuale dei protocolli, ossia il compendio delle "buone pratiche" che ciascuna Funzione deve adottare per prevenire il fenomeno corruttivo.

Al fine della redazione del presente aggiornamento, sono stati presi in esame gli aggiornamenti ad alcune procedure interne avvenute nel corso del 2025 già citate al paragrafo 4.3.

4.5.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha lo scopo di comprendere più approfonditamente gli eventi rischiosi identificati, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione e stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

FRIULIA – nell'analisi dei fattori abilitanti – non ha rilevato:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione;
- complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Stima del livello di esposizione al rischio

Nell'analisi del livello di esposizione al rischio si è tenuto conto anche dei principi guida richiamati nel PNA 2019 calati nella realtà FRIULIA, ovvero:

Principi strategici

- Coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione che prevede che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuisca allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al/la RPCT. A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione di FRIULIA il 26 novembre 2025 ha sancito un atto di indirizzo al RPCT che prefigge come obiettivi: la prosecuzione del rafforzamento del processo di condivisione – già avviato negli ultimi anni - tra le funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e OdV) riguardo alla verifica e costante monitoraggio dell'efficacia delle misure anticorruzione adottate e l'inserimento delle informazioni relative alle presenti Misure sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'ANAC a favore dei soggetti a controllo pubblico, al fine di avvalersi di possibili soluzioni e degli strumenti informatici idonei a facilitare l'attività di monitoraggio delle stesse.
- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, negli anni si è progressivamente sviluppata con il Direttore Generale, il Direttore Finanza e Controllo, il Direttore Investimenti, i Responsabili degli Uffici, il personale e l'Organismo di Vigilanza una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
- Collaborazione tra società che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio: si è sviluppata una collaborazione con la società controllata diretta FINEST S.p.A. anche in un'ottica di economicità; inoltre, vi sono contatti anche con altre Finanziarie Regionali al fine di condividere esperienze e soluzioni organizzative (i.e. A.N.FI.R.).

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Principi metodologici

- Prevalenza della sostanza sulla forma: il processo di gestione del rischio è stato calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno della società.
- Gradualità: in realtà si è provveduto fin da subito (2016) ad analizzare tutti i processi e le attività trattando in modo specifico il relativo rischio rilevato.
- Selettività: si sono individuate nell'immediato le priorità di intervento, apportando interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi e valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.
- Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Nelle Pubbliche Amministrazioni in senso stretto occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della *performance*. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della *Performance* e nella misurazione e valutazione delle *performance* organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT. Quest'ultimo principio metodologico non trova un'immediata applicabilità al contesto FRIULIA (trattandosi di società per azione e non di una Pubblica Amministrazione in senso stretto). Il sistema di incentivazione è guidato da altri e specifici "drivers", che comunque non prescindono da una più ampia valutazione, sulle prestazioni del/della dipendente, nelle quali si ritiene siano anche ricompresi tali principi.
- Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio è intesa come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. FRIULIA con questo aggiornamento delle Misure intende continuare a perseguire, come già menzionato, il rafforzamento del processo di condivisione – già avviato negli ultimi anni – tra le funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e OdV) riguardo alla verifica e monitoraggio dell'efficacia delle misure anticorruzione adottate.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Principi finalistici

- **Effettività:** la gestione del rischio, attraverso il MOG 231/2001, il Codice Etico, le procedure interne, la mappatura di tutte le attività aziendali e il manuale dei protocolli, è stata fin da subito tesa ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi, coniugandosi con criteri di efficienza ed efficacia complessiva della società, privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

Oltre ai principi di ANAC, FRIULIA si è ispirata sempre a criteri di prudenza, evitando di sottostimare il rischio e attivando in questi anni - ove necessario - opportune ulteriori misure specifiche di prevenzione (tutele).

Scelta dell'approccio valutativo

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio si è applicato l'approccio valutativo qualitativo introdotto da ANAC con il PNA 2019 e già implementato da Friulia nei più recenti aggiornamenti delle Misure integrative di prevenzione della corruzione.

Allo scopo di individuare i criteri di valutazione adottati, sono stati recepiti gli **indicatori di stima del livello di rischio** elencati nell'allegato 1 del PNA 2019 di ANAC considerandoli adeguati alla realtà di FRIULIA, ovvero:

- ✓ **livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i/le destinatari/e del processo determina un incremento del rischio;
- ✓ **grado di discrezionalità del decisore interno alla Società:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- ✓ **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nella società, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- ✓ **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- ✓ **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;

- ✓ **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

Non sussistono variazioni rilevanti rispetto alla raccolta dei dati e delle informazioni effettuata in occasione del precedente aggiornamento delle Misure.

Risultano assenti precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei/delle dipendenti e/o segnalazioni pervenute (*whistleblowing*).

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Vengono confermate anche con il presente aggiornamento la misurazione – per ogni attività aziendale – di ciascun singolo indicatore di stima del livello di rischio, utilizzando una scala di misurazione ordinale (A = alto, M = medio, B = basso), la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio e la relativa sintetica motivazione già espresse in precedenza.

Per tutte le attività aziendali permane quindi l'attribuzione di un livello "basso" di esposizione al rischio, tenuto conto di quanto osservato in merito ai cd. "fattori abilitanti" (di cui al paragrafo 4.5.2) e del rispetto effettivo delle procedure interne adottate dalla Società che regolano in modo stringente i processi operativi aziendali.

4.5.3 Ponderazione del rischio

La fase di ponderazione del rischio, successiva a quella di valutazione, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Allo stato attuale, si ritiene di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ritenendo le misure esistenti più che adeguate al suo contenimento, e di non introdurre ulteriori correttivi ai fini della prevenzione dei rischi.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

5. CATALOGO REATI

I delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati dal Libro II, Titolo II, Capo I del Codice penale, inclusi nei reati presupposto ai sensi degli artt. dal 24 al 26 del D.Lgs 231/2001, sono descritti nel MOG 231 di FRIULIA.

Il *risk assesment* eseguito per la *compliance* 231 ha considerato le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un ruolo prevalentemente attivo nel rapporto corruttivo. L'integrazione del MOG 231 effettuata in conformità alle previsioni del PNA, stante la platea a cui si rivolge prevalentemente (soggetti appartenenti alla P.A.), recupera la gestione del rischio corruzione anche sul lato passivo, oltre ad aggiungere fattispecie di reato presupposto che non sono espressamente contemplate dal D.Lgs 231/2001.

L'obbligo di adozione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 2-bis, L. 190/2012 richiede la necessaria integrazione del catalogo dei reati contenuti nel MOG, con specifico riferimento alla parte concernente i delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Tale orientamento si evince dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel quale si afferma che le situazioni di rischio:

"...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

In un'ottica conforme al suddetto orientamento, sono stati individuati come reati presupposto quelli enunciati nel Capo I, "*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione*", in particolare si riportano nell'**Allegato 2)** quelli presi in esame.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	--	------------------

6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO - LE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'analisi del contesto e la valutazione del rischio sono propedeutiche all'identificazione e progettazione di misure di prevenzione della corruzione, che possono definirsi:

- **generali** quando incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sulla società;
- **specifiche** quando incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e quindi devono essere ben contestualizzate rispetto alla società.

FRIULIA ha adottato le seguenti **misure "generali"**:

- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016;
- il divieto di "*pantouflage*" di cui al combinato disposto art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 e art. 21 D.Lgs. 39/2013;
- l'integrazione del Codice Etico con riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- la tutela del dipendente che effettua la segnalazione di illecito (c.d. *whistleblowing*);
- la formazione;
- la rotazione straordinaria, ovvero: (i) il trasferimento obbligatorio ex art. 3, comma 1, della L. 97/2001; (ii) la rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. I-quater, D.Lgs. 165/2001. Con riferimento alla rotazione ordinaria, come già detto, non se ne ritiene necessaria l'applicazione poiché l'organizzazione interna di FRIULIA è composta da un numero ridotto di dipendenti, oltre a prevedere, per ogni processo aziendale rilevante, una separazione di funzioni e più in generale la segregazione dei compiti;
- il controllo attraverso il monitoraggio e il coordinamento con l'OdV e con la funzione di Internal Audit;
- la trasparenza;
- la regolamentazione attraverso le procedure interne che oltre ad essere un ottimo presidio di regolazione organizzativa costituiscono misure fondamentali per la prevenzione della corruzione;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- la sensibilizzazione e partecipazione.

Per quanto riguarda le **misure specifiche** si evidenzia che nel corso degli anni 2017 e 2018, per alcune attività che presentavano un rischio mediamente più elevato, erano state apportate delle ulteriori “tutele” e una nuova procedura interna mitigatoria.

6.1 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

L'art. 2 del D.Lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico, prevede che la Società debba verificare l'insussistenza di precedenti penali a carico dei soggetti cui intende conferire incarichi, nonché di verificare l'assenza di situazioni di inconciliabilità dell'ufficio cui tali soggetti dovrebbero essere preposti per effetto del conferendo incarico, rispetto alle posizioni ricoperte.

Ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017 nel caso di nomina di amministratori proposta o effettuata dalle P.A. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime P.A.

La Società garantisce in ogni caso un adeguato sistema di verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi conferiti.

L'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 prevede una puntuale disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali interni ed esterni e incarichi di amministratore/trice di ente privato in controllo pubblico di livello locale per i soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

In applicazione dell'art. 20 del decreto, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato/a presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste e tale dichiarazione – previa verifica da parte del RPCT - viene poi pubblicata nel sito della Società.

La dichiarazione circa la non sussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

La dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al decreto suddetto per un periodo di 5 anni.

La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata all'azione sinergica del RPCT e di ANAC.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Il/La Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui spetta la vigilanza interna, effettua periodicamente la verifica di quanto dichiarato e, in caso di anomalie riscontrate, contesta l'inconferibilità emersa nel corso del rapporto e propone le misure conseguenti, segnalando il tutto agli organismi competenti e ad ANAC.

Accerta inoltre i presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri sanzionatori ex artt. 18 e 20, c. 5 del D.Lgs. 39/2013.

In caso di incompatibilità, il soggetto cui viene conferito l'incarico ha l'obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che ha conferito l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il decreto ha tipizzato una serie di fattispecie generali di incompatibilità, le quali, secondo la dottrina preminente, devono annoverarsi tra quelle di tipo "relativo", per le quali è ammessa la rimozione entro il termine sopra indicato.

All'atto del conferimento dell'incarico e a cadenza annuale, l'interessato/a presenta una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (art. 20 D.Lgs. 39/2013).

Nel caso di accertata incompatibilità e di mancata rimozione della stessa, il decreto prevede la decadenza ex lege dall'incarico incompatibile e la risoluzione legale del contratto di lavoro autonomo o subordinato. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il/la Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato/a ai sensi degli artt. 15 e 19 e vigila sull'adozione delle misure conseguenti.

In caso di violazione delle previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 39/2013, gli atti e i contratti posti in essere sono nulli e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18, a carico degli organi conferenti gli incarichi.

Si precisa che per i/le Dirigenti di FRIULIA già il contratto di lavoro e lo Statuto agli art. 29 - *Incompatibilità* e art. 30 - *Incompatibilità per il personale* regolano eventuali inconferibilità e incompatibilità che in ogni caso si prevedano debbano essere autorizzate dall'organo amministrativo.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

6.2 DIVIETO DI “PANTOUFLAGE”

La legge n. 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che dispone il divieto per i/le dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull’attività dei soggetti privati. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono, infatti, nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

L’art. 21 del D.Lgs. 39/2013 estende l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 assimilando ai dipendenti della pubblica amministrazione anche coloro che rivestono uno degli incarichi di cui all’art. 1 del D.Lgs. 39/2013 ovvero: gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi di amministratore/trice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo di enti pubblici economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico.

Le disposizioni sopra riportate trovano applicazione anche con riferimento alle società a controllo pubblico, peraltro in un duplice senso: in ingresso e in uscita.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa sopra citata, Friulia ha provveduto a adeguare la procedura interna “Ricerca, selezione ed assunzione delle risorse umane”, approvata dal CdA del 19 marzo 2025, introducendo:

- un’apposita clausola atta ad evitare assunzioni di soggetti³ che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitati poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, o di un ente pubblico economico o di un ente di diritto privato in controllo pubblico nei confronti della società.

³ Dipendenti pubblici e soggetti ad essi assimilati

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- una dichiarazione da far sottoscrivere al/alla lavoratore/trice (dirigente o quadro) nella quale lo/la stesso/a dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui al combinato disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e impegno "ora, per allora" a rispettare il divieto di *pantouflage* una volta terminato il rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013 il/la RPCT con la collaborazione del/lla Responsabile dell'Ufficio del Personale effettuerà delle verifiche attraverso la consultazione di banche dati in caso di omessa dichiarazione o in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto.

6.3 CODICE ETICO E SISTEMA DISCIPLINARE

IL PNA, nel recepire quanto disposto dall'art. 1 comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni, alle società ed enti partecipati, di provvedere all'adozione di un proprio Codice di Comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i/le dipendenti sono tenuti ad osservare.

FRIULIA ha adottato un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti/e coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i/le consulenti e/o i/le collaboratori/trici esterni/e comunque denominati/e.

Si ritiene, nel caso di specie, che vista la struttura societaria di FRIULIA, il Codice Etico sia, per quanto occorra, conforme ai principi che contraddistinguono il Codice di Comportamento previsto dal D.P.R. 62/2013 (previsto per i soli dipendenti pubblici).

Il Codice Etico di FRIULIA richiama comunque i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei/lle portatori/trici di interesse e dei/delle cittadini/e;
- ✓ il rispetto dei/delle dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;
- ✓ il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

precedente paragrafo 8, ovvero concorrere, contribuire o favorire, anche per interposta persona o indirettamente, le relative fattispecie criminose.

Aspetto essenziale per l'effettività delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012 è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nelle stesse, del Codice Etico, del Modello 231/2001 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla Società con i soggetti destinatari del modello, oltre a quelli degli stessi intrattenuti con terzi estranei alla società, potenzialmente forieri di reato presupposto.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di FRIULIA, compreso il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i/le collaboratori/trici esterni/e e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Il Codice Etico è parte integrante delle presenti Misure.

6.4 SISTEMA SANZIONATORIO APPLICABILE AL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Compatibilmente con le previsioni del Contratto di lavoro applicato nella realtà aziendale FRIULIA e con la struttura giuridica della medesima, l'art. 1 comma 12 della Legge 190/2012, prevede che in caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, risponde sul piano disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze:

- ✓ di aver predisposto, prima della commissione del fatto, le Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012;
- ✓ di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza delle Misure.

A completamento di quanto sopra il D.Lgs. 175/2016 (cd TUSP) ha previsto all'art. 12 *Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società* la giurisdizione della Corte dei

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Conti per il danno erariale causato dagli/le amministratori/trici e dai/dalle dipendenti delle società in *house* (v. anche punto 1. CONTESTO SOCIETARIO).

6.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONE DI ILLECITO

Una misura utile al fine di prevenire la corruzione e impedire il protrarsi di comportamenti scorretti è individuata nella “protezione” accordata al/la dipendente che effettua segnalazioni di illecito agli organismi designati.

A tale scopo è intervenuto il D.Lgs. 24/2023 con il quale è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto (nazionale e dell’Unione) di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. direttiva “*Whistleblowing*”).

L’art. 2, comma 1, lettera p) del Decreto definisce che nell’ambito dei “**soggetti del settore pubblico**” tenuti all’applicazione della normativa sono ricomprese, tra l’altro, **le società a controllo pubblico** così come definite dall’art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 175/2016.

In adempimento a quanto previsto dall’art. 10 del Decreto, ANAC ha posto in consultazione in data 1 giugno 2023 lo Schema di “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” nelle quali, oltre a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte dell’Autorità, ha fornito indicazioni e principi agli enti pubblici e privati cui tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni, riservandosi di adottare, per quest’ultimi, successivi atti di indirizzo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione di Friulia nella riunione del 19 luglio 2023 ha approvato il “**Protocollo per la segnalazione delle violazioni *whistleblowing* ex D.Lgs. n. 24/2023**” (“*Protocollo*”) - che forma **l’allegato 4) alle presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione**, che costituiscono a loro volta una sezione specifica del MOG – e adeguando lo stesso a quanto previsto dal Decreto per i **soggetti del settore pubblico**. In particolare, in adempimento dell’art. 4 co. 5 del Decreto, il/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“*RPCT*”) è il soggetto individuato per la gestione del canale di

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

segnalazione interna e in capo allo stesso viene fatta confluire ogni segnalazione relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e/o in violazione del MOG e/o del Codice Etico o di altre disposizioni di legge nazionali ed europee (non rientranti nella disciplina ex D.Lgs. 231/2001).

A seguito dell'approvazione definitiva da parte di ANAC dello schema di linee guida sopra citato con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e alla recente approvazione da parte dell'Autorità con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 delle Linee Guida n 1 in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione e della modifica ed integrazione della Delibera n. 311/2023 con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025, Friulia ha provveduto ad aggiornare ulteriormente il Protocollo e il relativo modulo per effettuare la segnalazione che sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2026.

Il Protocollo così aggiornato prevede che le procedure di segnalazione possano essere effettuate in forma scritta od orale attraverso:

- il canale interno già istituito dalla Società per il/la solo/a RPCT, che è il canale prioritario al quale inviare la segnalazione. Tale canale prevede l'invio della segnalazione attraverso due modalità (scritta o orale): nella forma scritta attraverso **posta elettronica** con invio all'indirizzo mail rpct@friulia.it riservato al RPCT; oppure via **posta ordinaria** utilizzando tre buste da sigillare: la prima conterrà i dati identificativi del segnalante, mentre la seconda la sola segnalazione; infine, entrambe le buste dovranno essere inserite in una ulteriore (busta cartacea) sigillata riportante la dicitura *"all'attenzione del/la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Friulia SpA - riservata"*
- un incontro diretto in forma riservata con il/la RPCT da concordare preventivamente.

Entrambe le modalità tutelano in ogni caso la riservatezza del/la segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione garantendo a colui/colei che intende rivelare la propria identità un adeguato grado di protezione. L'attivazione di un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni raccomandato da ANAC è stata considerato, anche in questa occasione, uno strumento eccessivamente oneroso tenuto conto della ridotta struttura organizzativa della Società.

Il Protocollo e il relativo modulo per effettuare la segnalazione sono pubblicati sul sito web di FRIULIA, nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/Atti generali".

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

6.6 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Sarà implementato un piano formativo di base, calato nella specifica realtà aziendale, attraverso la sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

In relazione all'aggiornamento per l'anno 2025, la formazione è avvenuta condividendo con il personale delle slide riguardanti *"Il whistleblowing alla luce del D.Lgs. 24/2023"* pubblicate nella intranet aziendale e chiedendo a tutto il personale di prendere nuovamente visione del Protocollo per la segnalazione delle violazioni adottato da Friulia nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23.7.2023, del modulo per la segnalazione delle violazioni e dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 nel quale vengono definite quali violazioni rientrano nel perimetro del *whistleblowing* secondo il decreto, collegandole alle normative nazionali e comunitarie.

Considerato il numero dei/delle dipendenti in organico e l'assenza di particolari aree a rischio corruttivo si ritengono per il momento superflue azioni specifiche di formazione.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.7 ROTAZIONE STRAORDINARIA

Con la Delibera n. 215/2019, recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*, ANAC è intervenuta, con indicazioni confermate dal PNA 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale. Nella Delibera richiamata, e relativamente alle società a controllo pubblico (quale è FRIULIA), sono stati chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria, ossia:

- la rotazione straordinaria di cui all'art. art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001 (c.d. trasferimento obbligatorio), misura obbligatoria - a tutti gli effetti, per le società a controllo pubblico, siccome "enti a prevalente partecipazione pubblica";
- la rotazione straordinaria (strettamente intesa) di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, misura raccomandata da ANAC in relazione alle società a controllo pubblico.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

➤ **Il trasferimento obbligatorio ex art. 3, co. 1, della l. n. 97/2001**

L'art. 3, co. 1, della Legge n. 97/2001, recante *"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei/delle dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*, stabilisce che *"quando nei confronti di un/una dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di **enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio** per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo /la trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza"*.

Più in dettaglio:

- la norma ha introdotto per tutti i/le dipendenti - a tempo determinato e indeterminato (non solo i/le dirigenti) - l'istituto del trasferimento a ufficio diverso da quello in cui prestava servizio per il/la dipendente **rinvitato/a a giudizio** per i delitti richiamati (si tratta di una serie di reati molto più ristretta rispetto all'intera gamma di reati previsti dal Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice Penale);
- il **trasferimento è obbligatorio**, salva la scelta, lasciata all'Ente, "in relazione alla propria organizzazione", tra il **"trasferimento di sede"** e "l'attribuzione di **un incarico differente** da quello già svolto dal/dalla dipendente", in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del/della dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'Ente stesso può ricevere da tale permanenza" (art. 3, co. 1, cit.);
- "qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il/la dipendente è posto/a in **posizione di aspettativa o di disponibilità**, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza" (art. 3, co. 2, cit.);
- **in caso di sentenza di proscioglimento o di assoluzione**, ancorché non definitiva, "e in ogni caso, **decorsi cinque anni" dalla sua adozione** (art. 3, comma 3), **il trasferimento perde efficacia**. Ma l'Ente, "in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo", "può non dare corso al rientro" (art. 3, co. 4, cit.);

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- **in caso di condanna**, per gli stessi reati di cui all'art. 3, co. 1, anche non definitiva, i/le dipendenti "sono sospesi/e dal servizio" (art. 4). La norma chiarisce poi che la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato (art. 4);
- **in caso di condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni** per gli stessi delitti, è disposta l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 5);
- **nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni** si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies, c.p.

In base a quanto precede, e coerentemente a quanto previsto dalla Delibera ANAC menzionata, con riferimento alle conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del/la dipendente di FRIULIA, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320, c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ove concretamente integrabili, si prevede che:

- a) **in caso di rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, la Società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferisce il/la dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il/la dipendente è posto/a in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- b) **in caso di condanna non definitiva**, il/la dipendente, con decisione del Consiglio di Amministrazione, è sospeso/a dal servizio (ai sensi del richiamato art. 4);
- c) **in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi del richiamato art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal PNA 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità della Società, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa altresì che l'elencazione dei reati per i quali è prevista tale prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la Società è fatto obbligo, a tutti/e i/le dipendenti della Società, di comunicare l'avvio di qualunque procedimento penale nei loro confronti, sin dal primo atto del procedimento penale di cui possa essere a conoscenza dell'interessato/a, in veste di indagato/a o, comunque, di iscritto/a nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, del c.p.p. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione delle presenti Misure, grave illecito disciplinare. La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente di FRIULIA e, comunque, a tutti/e coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori/trici co.co.co, stagisti/e, tirocinanti, laureandi/e, studenti/studentesse, etc.).

➤ **La rotazione straordinaria ex art. 16, co. 1, lett. I-quater, del D.Lgs. n. 165/2001**

La rotazione straordinaria - in senso stretto - di cui all'art. 16, co.1, lett. I-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, consiste in un provvedimento dell'Ente cui afferisce il/la dipendente, adeguatamente motivato, con il quale - a fronte della **(mera) iscrizione del/la dipendente nel registro delle notizie di reato** di cui all'art. 335, c.p.p. in relazione ai delitti di cui all'art. 7 della legge n. 69/2015 - viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e con il/la quale, conseguentemente, viene individuato il diverso ufficio al quale il/la dipendente viene trasferito/a. Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato/a la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Il provvedimento, poiché può avere effetto sul rapporto di lavoro del/la dipendente/dirigente, è impugnabile, in relazione a FRIULIA, davanti al giudice ordinario territorialmente competente.

Come espressamente sottolineato dall'Autorità, *"il provvedimento di cui all'art 16, co. 1, lett. I-quater) del d.lgs. 165/2001 è attribuito alla competenza dei/le dirigenti generali nelle amministrazioni dello Stato, ma, trattandosi di norma di principio, è sicuramente applicabile a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso d.lgs. n. 165 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto). Invece, più di un dubbio è sollevabile circa il fatto che sia applicabile obbligatoriamente*

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

*per tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001, tra cui rientrano gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Resta fermo che a questi soggetti, espressamente richiamati dall'art. 3 dalla legge n. 97/2001, si applicano, invece, le misure del trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio, nelle ipotesi ivi previste. La soluzione più equilibrata è quella di ritenere che il provvedimento motivato, **con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato** obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e **solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico** (enti pubblici economici e **enti di diritto privato in controllo pubblico**). In entrambe i casi l'ente deve agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale".*

In ragione di quanto precede, FRIULIA - ferma restando la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui al L. 97/2001 - valuterà se, acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del/la dipendente nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., procedere o meno all'adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare ed in che termini la rotazione di cui al D.Lgs. 165/2001 (i.e. rotazione straordinaria in senso stretto).

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

7. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

Si prevede per ciascun anno del triennio (2026-2027-2028) la programmazione delle seguenti misure:

TIPOLOGIA DI MISURA	INDICATORI ANNUALI	MODALITÀ	TEMPI DI REALIZZAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE
A. Controllo	• Effettuare due o più controlli a campione su attività sensibili in merito all'applicazione delle procedure interne	Tramite Report di verifica del Responsabile funzione Internal Audit/ componente OdV	Entro il 31.12. di ciascun anno	RPCT/Responsabile funzione Internal Audit /componente OdV
B. Formazione	Svolgere un incontro e/o condivisione di materiale in tema di prevenzione corruzione e trasparenza	Incontro con tutto il personale e/o pubblicazione di materiale nell' intranet aziendale	Entro il 31.12. di ciascun anno	RPCT

In considerazione:

- del permanere di un rischio "basso" di esposizione al rischio di tutte le attività;
- del rispetto effettivo delle procedure interne adottate dalla Società che regolano in modo stringente i processi operativi aziendali;
- dell'attiva collaborazione e il costante confronto con il Responsabile della funzione di Internal Audit nonché componente interno dell'Organismo di Vigilanza della Società;

si ritiene di derogare sull'entità di campionamento (30%) prevista da ANAC nel PNA 2022 per il monitoraggio da parte dei soggetti con un numero di dipendenti compresi tra 16 e 30.



8. FLUSSI INFORMATIVI DA/VERSO IL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con i Soci, gli Organi societari, i Referenti, l'OdV, i/le Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia delle Misure integrative di prevenzione L. 190/2012 e sulla loro operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la loro eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Sono oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE, da parte dell'Organo amministrativo, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo societario e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle Misure integrative;

SU BASE OCCASIONALE, da parte di/delle Dirigenti, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale;

SU BASE PERIODICA, da parte di/delle Dirigenti le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE OCCASIONALE, da parte di/delle Dirigenti la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

SU BASE PERIODICA, da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;

SU BASE OCCASIONALE, ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi sociali, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione delle Misure nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del/La Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA, da parte del/La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le Misure integrative e il loro aggiornamento, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al/la suddetto/a Responsabile le informazioni concernenti:

- ✓ provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei/le destinatari/e delle Misure, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- ✓ segnalazioni inoltrate alla Società dai/le dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e della Misure;
- ✓ contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato alla Società;
- ✓ rapporti predisposti dalle strutture aziendali e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni delle Misure integrative.

Inoltre, tutti i/le dipendenti sono tenuti/e a segnalare al/la Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, *report* previsto dal/la Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli/delle interessati/e.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati viene riportato qui di seguito:

Flussi informativi da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza				
	Descrizione	Periodicità	Responsabile	Modalità di trasmissione
1	Analisi sulla necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale	annuale/ ad evento	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Comunicazione post CdA Relazione scritta Mail
2	Dettaglio delle informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione	annuale	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Comunicazione post CdA Relazione scritta Mail
3	Segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti	ad evento	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio Tutti i/le dipendenti	Mail

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

4	Scambio di Relazioni periodiche sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi	annuale	OdV	Relazione scritta Riunioni
5	Relazione periodica e suggerimenti sull'aggiornamento delle Misure integrative di prevenzione e informativa sull'attività di formazione	annuale	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione scritta Riunioni Mail Partecipazione al CdA
6	Relazione annuale così come prevista dalle Delibere ANAC	annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Pubblicazione sul sito internet della società
7	Dettaglio contestazioni ricevute dalla Società	ad evento	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Mail
8	Comunicazione in merito alle nuove assunzioni e alle progressioni di carriera	ad evento	Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Relazione scritta Mail
9	Dettaglio criticità, irregolarità o elementi particolari che dovessero insorgere nei contatti con la P.A.	ad evento	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Relazione scritta Mail
10	Sanzioni, multe, verbali di accertamento e ogni atto da cui risulti un inadempimento o una omissione	ad evento	Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Mail
11	Comunicazioni in merito a richieste/osservazioni del Collegio Sindacale	ad evento	Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Relazione scritta Riunioni Mail
12	Comunicazioni inerenti le novità sulle cause giudiziali in corso	ad evento	Direttore/trice Generale Dirigenti e Resp. di Ufficio	Mail
13	Comunicazioni in merito ad eventuali indicazioni della Giunta Regionale	ad evento	Consiglio di Amministrazione Direttore/trice Generale	Mail



9. MONITORAGGIO E RIESAME PERIODICO

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo secondo il principio dell'"effettività".

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure programmate per il 2025 è stata svolta dal RPCT con le seguenti modalità:

Misure di Controllo

- per il controllo a campione su attività "sensibili" l'RPCT si è avvalso, in un'ottica di *best practice*, delle verifiche effettuate dal Responsabile della Funzione di Internal Audit, che riveste anche il ruolo di componente interno dell'Organismo di Vigilanza di FRIULIA, sulle attività di "affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni", e "di consulenza fornite da Friulia a terzi" ed in particolare sull'efficacia del sistema di controllo interno atto a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti e la conformità alle norme di legge e alle procedure interne aziendali.

I protocolli attuati sono risultati idonei a garantire oggettività, trasparenza ed imparzialità e a contenere l'insorgere di eventuali condotte a rischio di corruzione da parte dei soggetti coinvolti nei processi.

Misure di Formazione

- La formazione del personale è avvenuta condividendo con lo stesso delle slide riguardanti "*Il whistleblowing alla luce del D.Lgs. 24/2023*" pubblicate nella intranet aziendale con l'invito a

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

prendere nuovamente visione del "*Protocollo per la segnalazione delle violazioni*" adottato da Friulia nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2023, del modulo per la segnalazione delle violazioni e dell'allegato al D.Lgs. 24/2023.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

9.1. Pianificazione degli interventi triennio 2026-2028

TERMINE	AZIONI PREVISTE	A CURA DI	FREQUENZA	STRUMENTI DI RILEVAZIONE E/O DIVULGAZIONE
Entro il 28.02.2026	Diffusione e presa d'atto delle Misure integrative di prevenzione della corruzione 2026-2028 da parte dei/le dipendenti	RPCT	annuale	Comunicazione interna/Archiviazione nell'intranet aziendale
Entro il 31.12.2026	Monitoraggio su attività e procedure interne: auditing attraverso verifiche a campione su attività sensibili	RPCT/Resp.Internal Audit/comp.OdV	annuale	Report di verifica Responsabile funzione Internal Audit
Entro il 31.12.2026	Monitoraggio trasparenza: verifica a campione	RPCT/Ufficio Legale	annuale	Griglia di rilevazione allegato a) Misure 2026-2028/Pubblicazione nella sezione società trasparente sito istituzionale
Entro il 31.12.2026	Formazione del personale	RPCT	annuale	Formazione in presenza e/o condivisione di materiale nell'intranet aziendale
Entro il 31.01.2027	Conferma con apposito atto del CdA ⁴ delle Misure 2026-2028 già adottate nell'anno precedente	RPCT/CdA	annuale	Pubblicazione estremi atto nella sezione società trasparente del sito istituzionale
Entro il 28.02.2027	Diffusione e presa d'atto della conferma del CdA delle Misure 2026-2028 da parte dei/le dipendenti	RPCT	annuale	Comunicazione interna
Entro il 31.12.2027	Monitoraggio su attività e procedure interne: auditing attraverso verifiche a campione su attività sensibili	RPCT/Resp.Internal Audit /comp.OdV	annuale	Report di verifica Responsabile funzione Internal Audit

⁴ Salvo che nel corso dell'anno precedente alla conferma: siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici. Nel caso si verificassero una o più di tali ipotesi il/la RPCT provvederà ad un nuovo aggiornamento delle Misure integrative di prevenzione della corruzione da sottoporre all'adozione da parte del CdA.



**MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012**

2026-2028

TERMINE	AZIONI PREVISTE	A CURA DI	FREQUENZA	STRUMENTI DI RILEVAZIONE E/O DIVULGAZIONE
Entro il 31.12.2027	Monitoraggio trasparenza: verifica a campione	RPCT/Ufficio Legale	annuale	Griglia di rilevazione 'allegato b) Misure 2023-2025/pubblicazione nella sezione società trasparente sito istituzionale
Entro il 31.12.2027	Formazione del personale	RPCT	annuale	Formazione in presenza e/o condivisione di materiale nell'intranet aziendale
Entro il 31.01.2028	Conferma con apposito atto del CdA ⁵ delle Misure 2026-2028 già adottate due anni prima	RPCT/CdA	annuale	Pubblicazione estremi atto nella sezione società trasparente del sito istituzionale
Entro il 28.02.2028	Diffusione e presa d'atto della conferma del CdA delle Misure 2026-2028 da parte dei/delle dipendenti	RPCT	annuale	Comunicazione interna
Entro il 31.12.2028	Monitoraggio su attività e procedure interne: auditing attraverso verifiche a campione su attività sensibili	RPCT/Resp.Internal Audit/comp.OdV	annuale	Report di verifica Responsabile funzione Internal Audit
Entro il 31.12.2028	Monitoraggio trasparenza: verifica a campione	RPCT/Ufficio Legale	annuale	Griglia di rilevazione allegato c) Misure 2026-2028/Pubblicazione nella sezione società trasparente sito istituzionale
Entro il 31.12.2028	Formazione del personale	RPCT	annuale	Formazione in presenza e/o condivisione di materiale nell' intranet aziendale

⁵ Salvo che nel corso dell'anno precedente alla conferma: siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici. Nel caso si verificassero una o più di tali ipotesi il RPCT provvederà ad un nuovo aggiornamento delle Misure integrative di prevenzione della corruzione da sottoporre all'adozione da parte del CdA



10. RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITA' COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nelle Misure integrative di prevenzione della corruzione, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un flusso di informazioni e in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Tale attività avrà una frequenza annuale per supportare la redazione delle Misure integrative di prevenzione della corruzione per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione della società affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi. In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi e/o attività dell'organizzazione tralasciati nella fase di mappatura.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT con il contributo delle strutture di vigilanza, dell'*audit* interno e dei Dirigenti e Responsabili delle varie Funzioni.

11. DIFFUSIONE DELLE MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 NEL CONTESTO AZIENDALE

Il primo fondamento dell'attivazione delle presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione è stabilito dall'ampia e partecipata conoscenza delle stesse, da parte dei/delle dipendenti delle società, dagli Enti di controllo e dai terzi.

A tal fine le Misure verranno pubblicate nel sito *internet* di FRIULIA nell'area accessibile denominata "Società Trasparente".

Inoltre, tutti i dipendenti della Società saranno resi edotti dell'esistenza di dette Misure.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	--	------------------

I/Le dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, si uniformeranno ai contenuti delle predette Misure, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

12. CONCLUSIONI

Per loro natura le Misure integrative di prevenzione della corruzione saranno soggette a rivisitazioni, aggiornamenti annuali alla luce dell'evoluzione della normativa oltre che di nuovi accadimenti aziendali e gestionali di FRIULIA.

La volontà, già in questa fase dichiarata, di costante miglioramento dello stesso, rappresenta e conferma la consueta sensibilità ed attenzione che da sempre caratterizza i rapporti della Società con i propri Soci e, più in generale, con gli *Stakeholder*.

13. SEZIONE SPECIFICA: LA TRASPARENZA COME MISURA GENERALE

Le presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione sono integrate da un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i/le responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013, nonché le modalità del monitoraggio di quanto pubblicato nella sezione società trasparente del sito istituzionale secondo le indicazioni fornite da ANAC con la Delibera n. 1134/2017 e con il PNA 2022.

13.1. Sezione della Trasparenza

La sezione della Trasparenza – parte integrante delle presenti Misure - costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione delle attività poste in essere dalla Società al fine di alimentare un clima di confronto e fiducia con le istituzioni e tutti gli *stakeholder*.

Per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previsti dalla normativa si è provveduto ad indicare nell'**Allegato 3)** relativo all'**elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013** - e che costituisce parte

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

integrante del presente documento – i riferimenti **agli uffici tenuti all'individuazione e/o all'elaborazione e trasmissione dei dati, agli uffici cui spetta la pubblicazione e le modalità del monitoraggio** fermo restando il presidio in capo al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

13.2. Il sito web della Società

La Società si è dotata di un sito web, visibile al link www.friulia.it nella cui *home page* è collocata la sezione denominata "Società Trasparente", all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni ed i documenti ritenuti rispettosi degli adempimenti previsti dalle norme di riferimento.

13.3. L'Accesso Civico e l'Accesso Civico generalizzato (art. 5 comma 1 e 2 - art. 5 bis D.Lgs. 33/2013)

La legge garantisce ai cittadini il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni detenuti dalla Società.

Sono previsti due diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate:

- l'accesso civico semplice;
- l'accesso civico generalizzato (Foia).

L'accesso civico semplice - regolato dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 - consiste nel diritto di chiunque a richiedere l'accesso ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione che la Società non ha reso disponibili nella sezione "Società trasparente" del proprio sito web. In particolare, possono essere richiesti i soli documenti, dati e informazioni che, in base agli adeguamenti indicati nell'Allegato 1 della Delibera n.1134 di ANAC in applicazione alla verifica di compatibilità con le attività svolte, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 obbliga a pubblicare e che la Società non ha reso disponibili nella sezione sopra citata.

Non possono essere richiesti documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli che la legge obbliga a pubblicare compatibilmente con le indicazioni dell'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134/2017 per i quali è previsto l'Accesso civico "generalizzato".

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Chiunque può fare la richiesta - e la stessa non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente - utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito internet ed indicando con precisione il documento o il dato richiesto, specificando:

- la sezione di "Società trasparente" in cui deve essere pubblicato secondo la norma;
- tutti gli elementi utili per identificarlo agevolmente.

Non vengono accettate richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.

La richiesta può essere presentata tramite PEC (posta elettronica certificata) oppure posta elettronica non certificata.

La richiesta, sottoscritta dal/la richiedente, deve essere presentata al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è gratuita.

La Società, entro trenta giorni, provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al/la richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli/le il relativo collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Società indicherà al/la richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico generalizzato (Foia) è regolato da:

- l' art. 5, c. 2 del D.Lgs. 33/2013;
- Linee guida ANAC 1309/2016 recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co 2 del D.lgs. 33/2013.

Esso consiste nella richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli da pubblicare obbligatoriamente per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare. In particolare, possono essere richiesti dati, informazioni e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli che il d.lgs. 33/2013 obbliga a pubblicare, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del suddetto decreto legislativo, valutando caso per caso la possibilità di diniego all'accesso. Nella determinazione n. 1134/2017 (§ 3.1.4), ANAC ha tenuto conto del possibile impatto sulle attività concorrenziali ed ha precisato, nel rinviare alla disciplina di cui al d.lgs. 33/2013 sui limiti all'accesso generalizzato, che

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

«particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento fra il diritto di accesso e la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la tutela intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali».

In generale non può essere richiesto l'accesso a:

- informazioni che non siano già organizzate in documenti materialmente esistenti in qualsiasi forma;
- dati che richiedono una elaborazione da parte della Società;
- un numero cospicuo di documenti ed informazioni, tanto che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento della Società.

Inoltre, sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, la Società potrà chiedere di precisare l'oggetto della richiesta.

Chiunque può fare la richiesta e la stessa non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del/la richiedente.

La richiesta può essere scritta utilizzando il modulo richiesta accesso civico "generalizzato" e nella richiesta occorre indicare tutti gli elementi utili per identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Non sono accettate richieste formulate in modo vago tali da non permettere alla Società di identificare i documenti o le informazioni ricercate.

La richiesta, sottoscritta, può essere presentata tramite PEC (posta elettronica certificata) o posta elettronica non certificata.

L'istanza deve essere trasmessa per via telematica alla Segreteria Generale di FRIULIA S.p.A., agli indirizzi e-mail o PEC FRIULIA indicati sul sito.

Per la richiesta di accesso generalizzato deve essere utilizzato apposito modulo messo a disposizione da parte della società.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

La richiesta di accesso generalizzato, esaminata dal/la Direttore/trice Generale, deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

con la comunicazione dell'esito al/la richiedente e agli/lle eventuali controinteressati/e. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al/la controinteressato/a.

Il decreto trasparenza ha previsto, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato sia rifiutato se il diniego è necessario ad evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, ovverosia:

- a) protezione dei dati personali,
- b) libertà e segretezza della corrispondenza,
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore, segreti commerciali, know-how aziendale in genere, organizzazione aziendale, esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali, finanziarie, soggette al legittimo controllo del/la detentore/trice, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli/lle esperti/e ed agli/lle operatori/trici del settore.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dall'art. 5 comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il/la richiedente può presentare richiesta di riesame al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Gli estremi delle richieste di accesso civico sia semplice che generalizzato ricevute e il relativo esito vengono annotate in un apposito Registro degli accessi.

Nel corso del 2025 non sono pervenute né richieste di accesso civico semplice né di accesso civico generalizzato.

13.4. Qualità delle pubblicazioni

FRIULIA persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- ✓ Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- ✓ Aggiornamento e archiviazioni: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione
- ✓ Dati aperti e riutilizzo: i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sono resi disponibili in formato di tipo aperto
- ✓ Privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018 che ha adeguato l'ordinamento nazionale (D.Lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR in materia di protezione dei dati personali.

13.5. Processo di attuazione della Sezione Trasparenza

La sezione della trasparenza – parte integrante delle Misure integrative di prevenzione della corruzione L. 190/2012 – viene curata e predisposta dal/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'attuazione della stessa viene garantita individuando preliminarmente, tra l'altro, (i) i Soggetti coinvolti, (ii) le modalità da seguire per l'aggiornamento delle pubblicazioni, (iii) il monitoraggio periodico, (iv) il sistema sanzionatorio, (v) il programma formativo.

13.6. Soggetti coinvolti

Il/La Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: elabora, coordina, controlla l'attuazione della sezione e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza (ODV) e all'Autorità Nazionale Anticorruzione il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il/La RPCT inoltre individua:

- **i/le Dirigenti** eventualmente responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, dell'aggiornamento e della completezza;

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- **i/le Referenti per la Trasparenza** che collaborano per l'attuazione della sezione coadiuvando e supportando il personale nell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione e curando la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli/le "Incaricati/e" della pubblicazione;
- **gli/le Incaricati/e della pubblicazione** che provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare;
- **i Soggetti detentori dei dati** e cioè tutti i/le dipendenti tenuti/e a garantire la pubblicazione dei dati, informazioni o documenti necessari alla pubblicazione;
- **i/le Dipendenti della società** che assicurano l'adempimento degli obblighi della trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito aziendale.

13.7. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificamente termini diversi, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'ANAC, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto riportate.

Aggiornamento tempestivo

La pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

La pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento annuale

La pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi dalla data in cui il dato si rende disponibile.

13.8. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è affidato al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, coadiuvato dai/le Referenti per la Trasparenza da lui/lei nominati/e.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

In adempimento di quanto previsto dal PNA 2022, oltre al monitoraggio su base annuale sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV (secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC), viene programmato per il triennio 2026-2028 un monitoraggio al termine di ciascun anno su un campione di obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 attraverso l'implementazione di griglie di rilevazione di cui agli **allegati**:

a) Griglia di rilevazione al 31.12.2026

b) Griglia di rilevazione al 31.12.2027

c) Griglia di rilevazione al 31.12.2028

che costituiscono parte integrante delle presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione. Le griglie evidenzieranno gli eventuali scostamenti rilevati rispetto a quelli richiesti dalla normativa di riferimento e verranno pubblicate nella sezione società trasparente del sito istituzionale.

Al termine del triennio 2026-2028 verrà completato il monitoraggio su tutti gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento tenuto conto che per Friulia non risultano applicabili – come indicato nell'Allegato 3) Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - alcuni adempimenti in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative e funzionali della Società.

13.9. Sistema sanzionatorio

Le sanzioni possono colpire il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, gli Organi di indirizzo, i/le Dirigenti ed in generale ciascun/a dipendente (art. 47 D.Lgs. 33/2013), sia in termini di violazione degli obblighi della trasparenza che di mancata o incompleta comunicazione/pubblicazione dei dati.

Le sanzioni previste sono irrogate dall'ANAC che disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'irrogazione delle stesse (comma 3 dell'art. 47).

I/Le dipendenti hanno l'obbligo di trasmettere al/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni elemento, atto, e/o adempimento che per legge o per le previsioni della sezione trasparenza debbono essere pubblicati.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Misure integrative di prevenzione della corruzione
ex art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012
triennio 2026-2028

Allegato 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E DISPOSIZIONI ANAC

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Riferimenti normativi

La **Legge 190/2012** (cd Legge Severino) ha introdotto delle norme in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione prevedendo un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

- Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Livello decentrato – il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) o le cd. Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 elaborate dai soggetti destinatari/obbligati alla luce delle indicazioni del PNA.

In attuazione a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 sono poi stati emanati:

- il **D.Lgs 39/2013** che disciplina l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di Amministratore in Enti pubblici, Enti di diritto privato/Società sottoposti al controllo pubblico nonché lo svolgimento di attività presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo e finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione;
- il **D.Lgs 33/2013** che specifica e disciplina in materia di trasparenza gli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012;
- il **D.Lgs. 97/2016** che ha disciplinato la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Con riferimento alle modifiche apportate a quest'ultimo decreto rilevano tra l'altro:
 - ✓ il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza (nuovo art. 2-bis);
 - ✓ l'introduzione di una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, definita "accesso generalizzato", cosiddetto FOIA (art. 5 comma 2).

Il nuovo articolo 2-bis comma 2 del D.Lgs. 33/2013 afferma che la normativa in materia di trasparenza per le pubbliche amministrazioni si applica "in quanto compatibile" anche alle "società a controllo pubblico" come definite dal decreto recante il Testo Unico in materia di società partecipate (art. 2 comma 1 lettera m) del D.Lgs. 175/2016).

- il **D.Lgs. 175/2016**, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

- **Il D.Lgs. 24/2023** recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Disposizioni ANAC

Delibera n. 1134/2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Delibera n. 1064/2019 con la quale l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che, tra l'altro, aggiorna le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo;

Delibera n. 7/2023 con la quale ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 che ha, tra l'altro, introdotto delle semplificazioni anche per le società a controllo pubblico con meno di 50 dipendenti tenute ad adottare le Misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG ex D.Lgs. 231/2001 prevedendo un'unica programmazione per il triennio e rafforzando le attività di monitoraggio con soluzioni differenziate in base al numero dei dipendenti.

Delibera n. 311/2023 modificata ed integrata con Delibera n. 479/2025 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali. Procedure per la presentazione delle segnalazioni esterne".

Delibera n. 478/2025 recante "Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione".

Piano Nazionale Anticorruzione 2025 approvato dal Consiglio di ANAC l'11 novembre 2025⁶ dove vengono introdotte delle novità di carattere strategico per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica, promuovendo delle linee strategiche, obiettivi, azioni concrete, risultati attesi e indicatori. Di interesse per Friulia la Linea strategica 4 – "Garantire la correttezza e migliorare la trasparenza degli affidamenti degli incarichi pubblici" e la Linea strategica 6 *"Consolidamento delle pratiche di whistleblowing coinvolgendo tutti i portatori di interesse"*.

⁶ In corso di adozione da parte del Consiglio dell'Autorità e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale



Misure integrative di prevenzione della corruzione
ex art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012
triennio 2026-2028

Allegato 2

REATI PRESUPPOSTO

CODICE PENALE

Titolo II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione



1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.



La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100. 000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

5 Concussione (art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)

art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.



Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a Euro 100.000.

9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

10 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

11 Rilevazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

12 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a Euro 1.032 . Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa.

13 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici, aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 Euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a Euro 3.098.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

14 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 Euro a 309 Euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 309 Euro, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

15 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

16 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

	MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 2-bis, L. 190/2012	2026-2028
--	---	------------------

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

17 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, o ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni e con la multa da 103 Euro a 1.032 Euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da Euro 516 a Euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

18 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032.

19 Astensione dagli incanti (354 C.P.)



Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altre utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 Euro.

20 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a 103 Euro.

La pena è aumentata se la fornitura concerne: 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da Euro 51 a Euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

21 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

22 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la



reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

23 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.